

# FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

# REGOLAMENTO ORGANICO

(Approvato con delibera n. 33 della Giunta Nazionale CONI in data 23/02/2021)

TITOLO I - Società e Associazioni	6
CAPO I – SOCIETA'	6
Art. 1 – Società ed Associazioni sportive	6
Art. 2 - Affiliazione e riaffiliazione	6
Art. 3 - Rappresentanza – Denominazione – Cambio di denominazione - Sede	7
Art. 4 - Titolo sportivo - fusioni fra soggetti affiliati e cessione (così modificato ed appr	•
delibera G.N. CONI n.211/2013)	8
Art. 5 - Diritti e doveri	9
CAPO II – ASSOCIAZIONE TRA SOGGETTI AFFILIATI, ASSOCIAZIONI – I	LEGHE10
Art. 6 - Associazioni di soggetti affiliati - Costituzione	10
Art. 7 - Riconoscimento: Requisiti	10
Art. 8 – Riconoscimento. Effetti	11
Art. 9 – Diritti televisivi	11
TITOLO II – GLI ORGANI PRIMARI	11
CAPO I – L'ASSEMBLEA GENERALE	11
Art. 10 – Principi generali	11
Art. 11 - Commissione Verifica Poteri e Commissione Scrutinio	11
Art. 12 – Candidature	12
Art. 13 - Operazioni preliminari e ricorsi avverso la validità dell'Assemblea	13
Art. 14 – Modalità di votazione e criteri di attribuzione delle cariche	14
Art. 15 - Compiti dell'Ufficio di Presidenza	15
CAPO II – IL PRESIDENTE FEDERALE	15
Art. 16 - Attribuzioni del Presidente della Federazione	15
CAPO III – IL CONSIGLIO FEDERALE	16
Art. 17 - Il Consiglio Federale composizione e competenze	16
Art. 18 - Sede, convocazione, modalità di deliberazione e pubblicità	16
CAPO IV – IL SEGRETARIO GENERALE	17
Art. 19 – Attribuzioni del Segretario Generale	17
CAPO V – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	17
Art. 20 - Attribuzioni e compiti del Collegio dei Revisori dei Conti	17
TITOLO II BIS – ORGANI CONSULTIVI CENTRALI	17
CAPO I – IL COMITATO DI PRESIDENZA	17
Art. 21 - Attribuzione e compiti del Comitato di Presidenza.	17
CAPO II – CONFERENZA DEI COMITATI REGIONALI	17
Art. 22 - Conferenza dei Comitati Regionali	18
TITOLO III – GLI ORGANI TERRITORIALI	18
CAPO I – L'ASSEMBLEA REGIONALE	18
Art. 23 - Principi generali	18

CAPO II – I COMITATI REGIONALI	18
Art. 24 - Istituzione dei Comitati Regionali	18
Art. 25 - Compiti e attribuzioni dei Comitati Regionali	19
Art. 26 -II Presidente del Comitato Regionale	20
Art. 27 -Il Delegato Regionale	20
CAPO III – I DELEGATI PROVINCIALI	21
Art. 28 - Il Delegato Provinciale	21
TITOLO IV – I TESSERATI	21
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	21
Art. 29 - I Tesserati - Diritti e Doveri	21
Art. 30 - Associazioni di Giocatori e di Tecnici	21
Art. 31 -Riconoscimento. Requisiti	21
Art. 32 - Riconoscimento: effetti	21
CAPO II - IL TESSERAMENTO	22
Art. 33 –Tesseramento. Durata e cessazione	22
CAPO III - I GIOCATORI	22
Art. 34 - Obbligatorietà del tesseramento ai fin della partecipazione alla attività sportiva	ı federale
Giocatori	22
Art. 35 - Vincolo Sportivo Regolamentare – Principi generali	23
Art. 36 - Vincolo Sportivo Regolamentare prima del compimento del 22° anno di età	23
Art. 37 - Vincolo Sportivo Regolamentare dei tesserati giocatori tra il 22° e 26° anno di	età e oltre
	23
Art. 38 - Cessazione del vincolo sportivo regolamentare	24
Art. 39 - Vincolo Sportivo Volontario	24
Art. 39 bis - Vincolo Volontario tra tesserato giocatore e Federazione Italiana Rugby.	25
Art. 39 ter - Modalità di determinazione e durata del Vincolo Sportivo Volontario	25
Art. 40 - Cessazione del Vincolo Sportivo Volontario	25
Art. 41 - Effetti della fusione tra soggetti affiliati sul vincolo sportivo regolamentare o	volontario
	26
Art. 42 - Modalità di tesseramento dei giocatori	26
Art. 43- Tesseramento dei giocatori stranieri	26
Art. 44 - Limiti all'utilizzabilità dei giocatori e tutela dei vivai giovanili	27
Art. 45 - Rinnovo e sostituzione della tessera	27
Art. 46 - Disciplina dei trasferimenti	27
Art. 47 - Procedimento avanti alla Commissione Paritetica di Conciliazione	27
Art. 48 - Indennità di formazione	29
Art. 49 - Compensazione di importi versati dal giocatore con l'indennità di formazione	spettante al
soggetto affiliato	31
Art. 50 - Trasferimento temporaneo per prestito	31
Art. 51 - Durata, effetti del prestito	31
Art. 52 - Trasferimento definitivo	32
Art. 53 - Trasferimento definitivo con nulla-osta d'ufficio.	32
Art. 54 - Assicurazione dei tesserati	32

CAPO IV - ALTRI TESSERATI	32
Art. 55 - Tesseramento degli arbitri	33
Art. 56 - Qualificazione e Tesseramento dei Tecnici	33
Art. 57 - Qualificazione e tesseramento dei Preparatori atletici	34
Art. 58 - Dirigenti e incaricati dei soggetti affiliati	34
Art. 59 - Presidenti Onorari – Membri Benemeriti - Dirigenti Federali – Giocatori Nazio	_
in attività	34
TITOLO VI - COMMISSIONI STRUTTURE E DIRIGENTI	34
CAPO I – DENOMINAZIONE	34
Art. 60 - Denominazione	35
CAPO II – LE COMMISSIONI	35
Art. 61- La Commissione Nazionale Arbitri	35
Art. 62 - Il Consiglio della Commissione Nazionale Arbitri	35
Art. 63 - Il Consiglio della Commissione Nazionale Arbitri. Norme di funzionamento	36
Art. 63 bis - Compiti del Consiglio Nazionale Arbitri.	36
Art. 63 ter - Ufficio Tecnico della Commissione Nazionale Arbitri	37
Art. 63 quater -I Comitati Regionali Arbitri	37
Art. 63 quinquies - Compiti dei Comitati Regionali Arbitrali	37
Art. 63 sexies - Sezioni Arbitrali Territoriali	38
Art. 63 septies – Ufficio Nazionale di Designazione	38
Art. 63 opties – Il Designatore Regionale	38
Art. 64 - Qualifica e Tesseramento degli Arbitri	38
Art. 65 – Categorie di Arbitri	39
Art. 66 – Doveri e Diritti degli Arbitri	40
Art. 66 bis- Cessazione di appartenenza alle categorie arbitrali	41
Art. 66 ter – Ausiliario di gara	41
Art. 66 quater- Cessazione di appartenenza alle categorie arbitrali	
	Errore. Il
segnalibro non è definito.	4.1
Art. 67 - Responsabilità di spesa	41
Art. 68 – Diarie e rimborsi	41
Art. 69 – Conferenza Nazionale Arbitrale	41
Art. 70 - La Commissione Organizzatrice Gare	42 43
Art. 71 - La Commissione Tecnica Federale Attività Internazionale (CTFAI) Art. 71 bis - La Commissione Tecnica Federale Attività Nazionale (CTFAN)	43 44
Art. 72 - La Commissione Carte Federali	45
Art. 73 - La Commissione Carte rederan	45
Art. 74 – Commissione Paritetica di Conciliazione	45
Art. 75 – Commissione Federale Atleti	46
Art. 76 - Norme comuni alle Commissioni Federali	46
The 70 Troine commission reactain	10
CAPO III – LE STRUTTURE	46
Art. 77- La Presidenza Federale	46
Art. 78 - Direzione Generale	46
Art. 79 - Segreteria Federale	46
Art. 80- Direzione Tecnica Sportiva	47

Art. 81 - Direzione Amministrativa	48
Art. 81 bis - Direzione Commerciale e Marketing	48
Art. 82 -Uffici Federali	49
Art. 82 bis - Mansionario e Organigramma	50
Art. 83 - Coordinamento tra le strutture federali	50
CAPO IV – I DIRIGENTI FEDERALI	50
Art. 84 - Dirigenti federali	50
Art.84 bis Disposizione transitoria	51
Art. 85 Entrata in vigore	51

# TITOLO I - SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI CAPO I – SOCIETÀ

# Art. 1 – Società ed Associazioni sportive

- 1. Le società e le associazioni sportive, che intendono praticare il gioco del rugby nell'ambito della F.I.R. devono essere a questa affiliate.
- 2. L'affiliazione è presupposto per proporre la domanda di ammissione a campionato o altra competizione o attività sportiva federale, ha durata massima di mesi 12 e ha termine automaticamente il 30 giugno di ogni anno solare.
- 3. La stagione sportiva federale si articola nell'arco di tempo di 12 mesi e va dal 1° luglio al 30 giugno del successivo anno solare.

#### Art. 2 - Affiliazione e riaffiliazione

- 1. Possono affiliarsi alla F.I.R. le società e le associazioni sportive dilettantistiche, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 90 Legge 289/02 e successive modifiche, non aventi fini di lucro e aventi per scopo l'esercizio e la propaganda del gioco del rugby. Possono, altresì, affiliarsi alla F.I.R. i Gruppi Sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo dei Vigili del Fuoco e del C.U.S.I.
- 2. Possono essere affiliate anche sezioni di società esplicanti più attività sportive purché costituite in forma autonoma e rette secondo le disposizioni statutarie e regolamentari della F.I.R., nonché gli Enti Scolastici.
- 3. Sono riconosciuti come Enti Scolastici quelle società che rappresentano le scuole di appartenenza e i cui tesserati giocatori siano atleti del centro sportivo scolastico della scuola stessa.
- 4. Hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri dei soggetti affiliati e, in particolare:
  - a. la denominazione sociale dovrà essere la stessa della scuola, istituto o plesso scolastico;
  - b. la domanda di affiliazione/riaffiliazione dovrà riportare il timbro con la denominazione dell'Ente Scolastico:
  - c. possono partecipare, oltre alle attività scolastiche, anche all'attività federale.
- 5. Per ottenere l'affiliazione occorre presentare domanda al Consiglio Nazionale del CONI o, se delegato, al Consiglio Federale, redatta su appositi moduli da richiedersi al Comitato Regionale territorialmente competente, ovvero, nelle Regioni in cui non risulti ancora istituito il Comitato Regionale, al Delegato Regionale o, direttamente alla Segreteria Federale, corredata dai seguenti documenti in triplice copia:
- a. atto costitutivo e statuto sociale redatto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 90 Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modificazioni; indicazione della sede sociale e di ogni eventuale altro recapito (fax, indirizzo, e-mail) per le comunicazioni ufficiali;
- b. elencazione dei componenti il Consiglio Direttivo per i quali va richiesto il tesseramento o il rinnovo dello stesso, con l'indicazione dei rispettivi indirizzi e cariche sociali, nonché copia del verbale dell'Assemblea che ha proceduto all'elezione medesima;
- c. elenco dei soci.
- 6. La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, il quale dovrà contestualmente dichiarare di accettare incondizionatamente l'assoggettamento del soggetto affiliato alla clausola compromissoria prevista dall'art.94 comma 1 del Regolamento di Giustizia F.I.R.
- 7. La domanda deve essere inviata, unitamente alla tassa di affiliazione, al Consiglio del Comitato Regionale territorialmente competente che la trasmette, con motivato parere, al Consiglio Nazionale del CONI o, se delegato, al Consiglio Federale.

- 8. Il Consiglio Nazionale del CONI o, se delegato, il Consiglio Federale delibera in merito e, in caso di accoglimento, restituisce una copia della domanda e dei documenti allegati al Comitato Regionale competente e alla società; l'affiliazione decorre dalla data di tale delibera.
- 9. Requisito imprescindibile per l'affiliazione della associazione/società e per l'iscrizione nel Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché per la riaffiliazione, è lo svolgimento, da parte della stessa, dell'attività sportiva federale i cui requisiti minimi sono stabiliti da delibera del Consiglio federale, a valere dalla stagione sportiva successiva a quella in cui è stata emanata.
- 10. Per ciascuna stagione sportiva, anche ai fini della continuità dell'affiliazione, entro i termini previsti dal Consiglio Federale con l'apposita Circolare Informativa emanata entro la fine della stagione sportiva antecedente, i soggetti affiliati devono presentare domanda di riaffiliazione corredata dalla prevista tassa nonché dai documenti di cui alle lettere b), c), pena la cessazione di appartenenza alla F.I.R. di cui all'art. 10 lettera a) dello Statuto.
- 11. Ogni successiva richiesta di riammissione, se accolta, equivale a nuova affiliazione ed è, di conseguenza, subordinata all'osservanza *ex novo* delle relative procedure, se non diversamente previsto.

# Art. 3 - Rappresentanza - Denominazione - Cambio di denominazione - Sede

- 1. Lo statuto sociale prevede l'organo cui è attribuita la rappresentanza del soggetto affiliato. Ogni soggetto affiliato deve assumere una denominazione diversa e non confondibile con quella di altro soggetto affiliato e non essere contraria all'ordine pubblico, al buon costume e ai valori del rugby e in ogni caso:
  - a. I soggetti affiliati non possono inserire nella denominazione sociale, né altrimenti attribuirsi la relativa qualifica, le parole "Scuola" "Accademia" "Centro di Formazione", "Centro di specializzazione" o altre locuzioni che esprimano concetti analoghi in campo formativo, sia in lingua italiana che in lingua straniera. Tale disposizione non si applica in relazione alla affiliazione di Enti Scolastici, la cui denominazione resta interamente disciplinata dall'art. 2 n. 3 e 4 del presente Regolamento.
  - b. L'acronimo CUS e quello dei Gruppi Sportivi delle Forze armate, delle Forze di Polizia del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco deve essere utilizzato esclusivamente nella denominazione di soggetti affiliati al CUSI o facenti parte dei Gruppi Sportivi dei rispettivi Corpi previsti dall'art. 7 dello Statuto Federale.
  - c. I soggetti affiliati non possono attribuirsi le denominazioni social di partiti e movimenti politici, sociali o di opinione o di associazioni o movimenti sindacali;
  - d. La denominazione sociale non può essere costituita dal nome e cognome di persona vivente, salvo che, in caso di SSD, si tratti di ragione sociale di Società o Gruppo imprenditoriale che abbia il controllo della Società sportiva.

Fermo quanto previsto dal comma precedente ai fini della caratterizzazione della denominazione sociale in base al presente Regolamento:

- a. Sono nomi di "genere" e quindi utilizzabili ai fini della composizione della denominazione del soggetto affiliato le seguenti parole: a) Rugby, Amatori, Polisportiva, Unione, b) il toponimo, inteso come nome proprio di un luogo geografico in cui ha sede il soggetto affiliato con esclusione delle parole "Italia, "Italiano," Italiana".
- b. Sono nomi di "specie" tutte quelle locuzioni nominali o numeriche che aggiunte alla denominazione del soggetto affiliato, individuata con i nomi di genere sopra descritti, ne determinino la diversità da altre denominazioni già esistenti.
- 2. I soggetti affiliati che intendono cambiare denominazione devono farne richiesta al Consiglio Federale rimettendo copia della relativa delibera dei competenti organi sociali.

- 3. Del cambio di denominazione deve essere data apposita comunicazione al CONI per le opportune variazioni da apportare nel Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche.
- 4. Ogni cambiamento relativo alla sede, anche ai fini della opponibilità, deve essere prontamente comunicato alla F.I.R., entro 30 giorni dalla variazione.
- 5. Il trasferimento della sede del soggetto affiliato in provincia diversa da quello della prima affiliazione, salvo motivata deroga da parte del Consiglio Federale, determina oltre gli effetti previsti dal successivo art. 38 comma 2, lett. d), la perdita dei titoli sportivi.

# Art. 4 - Titolo sportivo - fusioni fra soggetti affiliati e cessione (così modificato ed approvato con delibera G.N. CONI n.211/2013)

- 1. Il titolo sportivo costituisce l'insieme delle condizioni regolamentari che permettono ai soggetti affiliati l'iscrizione e la partecipazione ad un campionato ad iscrizione limitata, laddove concorrono tutti i requisiti previsti dalle norme federali.
- 2. Il diritto di partecipare ad un determinato campionato è riconosciuto unicamente nell'ambito dell'ordinamento sportivo e l'accettazione dell'iscrizione della società sportiva al campionato è di esclusiva competenza della Federazione.
- 3. La società cui è attribuito il diritto di partecipare ad un campionato nazionale ad iscrizione limitata con la sua prima squadra, ha la facoltà di rinunciare alla iscrizione al campionato, richiedendo contestualmente l'iscrizione ad un campionato di categoria inferiore, purché tale facoltà sia esercitata, a pena di decadenza, entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Federale per l'iscrizione al campionato. Tale rinuncia non determina effetti regolamentari in materia di vincolo sportivo.
- 4. La fusione tra soggetti affiliati diversi può avvenire alle seguenti condizioni:
  - a. i soggetti affiliati devono aver sede nella stessa provincia o in province immediatamente limitrofe. Si dovrà tenere conto della vicinorietà degli affiliati, nonché del campionato o girone del campionato al quale gli stessi possono partecipare;
  - b. i soggetti affiliati che intendono fondersi tra loro devono, entro la data del 20 giugno di ogni anno, darne comunicazione rimettendo copia delle deliberazioni dei rispettivi organi sociali, nonché lo Statuto e l'atto costitutivo della società che sorge dalla fusione, salvo che la fusione avvenga per incorporazione;
  - c. detti soggetti affiliati devono essere in regola con i pagamenti verso la Federazione ed i suoi Organi, nonché debbono aver totalmente adempiuto alle obbligazioni a loro carico nascenti da lodi arbitrali resi in procedure sorte in applicazione della clausola compromissoria in sede federale:
  - d. ove la fusione avvenga per incorporazione, l'incorporante conserva integralmente la propria posizione sportiva, mentre la società incorporata perde integralmente la propria posizione sportiva;
  - e. ove la fusione avvenga mediante la costituzione di un nuovo soggetto affiliato, questo acquisisce l'anzianità di affiliazione del soggetto affiliato per primo ed i diritti sportivi del meglio classificato nell'ultimo campionato;
  - f. la fusione diventerà operativa solo dopo la delibera di approvazione, che interverrà entro sessanta giorni dalla data della richiesta e, comunque, prima dell'inizio dell'attività agonistica, da parte del Consiglio Federale;
  - g. non è in nessun caso consentita la fusione tra un soggetto affiliato ed un Ente Scolastico;
  - h. delle fusioni e incorporazioni deve essere data apposita comunicazione al CONI per le opportune variazioni da apportare al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche.
- 5. Il Consiglio Federale può autorizzare la cessione del titolo sportivo alle seguenti condizioni:

- a. che la cessione sia a titolo totalmente gratuito;
- b. che il soggetto affiliato cedente sia in regola con i pagamenti verso la Federazione ed i suoi Organi, nonché abbia totalmente adempiuto alle obbligazioni a suo carico nascenti da lodi arbitrali resi in procedure sorte in applicazione della clausola compromissoria in sede federale;
- c. che la cessione sia incondizionata e permetta l'integrale subentro del soggetto cessionario nella posizione sportiva del soggetto affiliato cedente in relazione a tutte le attività svolte, nonché in ogni sua posizione attiva e passiva nei confronti di soggetti affiliati, tesserati e dei terzi:
- d. che i soggetti affiliati devono aver sede nella stessa provincia o in province limitrofe, o, salva motivata deroga da parte del Consiglio Federale, facente parte della medesima regione o regione limitrofa;
- e. che il soggetto affiliato che intende cedere il titolo sportivo deve darne comunicazione alla Federazione, entro la data del 20 giugno di ogni anno, rimettendo copia delle deliberazioni dei rispettivi organi sociali, nonché lo Statuto e l'atto costitutivo della società;
- f. In deroga a quanto previsto sub lettera c) il Consiglio Federale, esclusivamente nel caso in cui il soggetto affiliato cedente intenda continuare, nel luogo ove ha sede la Società, la sola attività giovanile, può autorizzare, con l'assenso esplicito del cessionario, la cessione del titolo sportivo limitatamente alle condizioni regolamentari che consentono l'iscrizione al campionato della prima squadra. In tal caso, così come nel caso in cui il soggetto affiliato cedente si riaffili, il soggetto affiliato cedente e quello cessionario sono solidalmente responsabili nei confronti di soggetti affiliati, tesserati e dei terzi per ogni posizione passiva maturata dal soggetto cedente prima della cessione.
- 6. La cessione del titolo sportivo deve essere sottoposta alla approvazione del Consiglio Federale entro il 20 giugno di ogni anno.
- 7. Non è ammessa la cessione di titolo sportivo da parte del soggetto affiliato che abbia diritto di iscriversi, con la sua prima squadra, a campionati a iscrizione non limitata. Non è, altresì, ammessa la cessione del titolo sportivo diverso da quello spettante al soggetto affiliato in relazione alla sua prima squadra.
- 8. In caso di radiazione, di insolvenza nei confronti della Federazione, di scioglimento o fallimento della società, di estromissione dai campionati federali per ritiro o per motivi regolamentari o disciplinari, la Federazione potrà attribuire il titolo sportivo ad altra società sportiva appartenente alla stessa provincia o ad altra società sportiva facente parte della medesima regione o regione limitrofa tenuto conto, in relazione alla categoria del titolo sportivo da assegnare,
  - a. della anzianità di iscrizione delle società;
  - b. del numero delle squadre iscritte dalle società nei campionati in ciascuna stagione sportiva, nelle tre precedenti;
  - c. dei risultati sportivi conseguiti nelle tre stagioni sportive precedenti;
  - d. della disponibilità di strutture sportive.
- 9. Nelle ipotesi di cui al comma 8 del presente articolo i giocatori sono svincolati di diritto dalle società di appartenenza.

### Art. 5 - Diritti e doveri

- 1. Lo Statuto e il presente Regolamento determinano i diritti e i doveri dei soggetti affiliati.
- 2. Essi hanno il diritto di esercitare liberamente le proprie attività istituzionali, nei limiti delle norme federali e nel rispetto dell'uguale diritto degli altri soggetti affiliati.
- 3. Sono, peraltro, tenute ad osservare le deliberazioni e le decisioni adottate dagli Organi Federali e inoltre devono:
  - a. essere rette da consigli direttivi eletti secondo le norme dei rispettivi statuti;

- b. comunicare alla Segreteria Federale ogni variazione della sede sociale e di eventuali altri recapiti per le comunicazioni ufficiali;
- c. comunicare al Consiglio Federale, entro i dieci giorni successivi alla delibera, ogni modifica dello statuto sociale, della composizione del Consiglio Direttivo e delle cariche sociali, nonché la deliberazione di scioglimento, allegando copia dei relativi atti;
- d. estinguere, nelle ipotesi di cui all'art. 10 dello Statuto, ogni pendenza finanziaria verso la Federazione e gli altri soggetti affiliati;
- e. provvedere al tesseramento dei soggetti di cui all'art. 12 dello Statuto;
- f. assicurare collaborazione agli Organi, Strutture e Dirigenti federali;
- g. notificare immediatamente ai propri associati le sanzioni punitive adottate a carico degli stessi dagli Organi Federali competenti e curare, nonché vigilare, sulla conseguente corretta esecuzione.
- 4. Ai fini della attribuzione dei voti maturati per ciascuna stagione sportiva dal soggetto affiliato per la partecipazione alle assemblee generali o regionali, la Segreteria Federale, terminata la stagione sportiva e non oltre il termine del 31 dicembre, comunica a ciascun soggetto affiliato il computo dei voti in essa maturati ed allo stesso attribuiti.
- 5. Entro trenta giorni dalla data di invio della comunicazione, il soggetto affiliato potrà far pervenire proprie osservazioni scritte alla Segreteria, che provvederà in merito.
- 6. Scaduto il termine di cui sopra e recepite o meno le osservazioni ricevute, l'elenco dei voti attribuiti al soggetto affiliato è sottoposto alla approvazione del Consiglio Federale.
- 7. Il soggetto affiliato ha diritto alla impugnazione della relativa delibera nei modi e nei termini previsti dal Regolamento di Giustizia, avanti.al Tribunale Federale
- 8. In difetto di impugnazione l'attribuzione dei voti ad ogni singolo soggetto affiliato deve intendersi definitiva.

## CAPO II – ASSOCIAZIONE TRA SOGGETTI AFFILIATI, ASSOCIAZIONI – LEGHE

## Art. 6 - Associazioni di soggetti affiliati - Costituzione

1. I soggetti affiliati alla F.I.R., per il conseguimento di scopi e la tutela di interessi specifici, funzionali al raggiungimento di finalità anche federali, nonché per svolgere le funzioni propositive e consultive di cui allo Statuto (art. 8 comma 4) possono costituirsi in leghe che, ai fini del riconoscimento da parte del Consiglio Federale, devono essere rappresentative di almeno i 4/5 dei soggetti affiliati della rispettiva categoria.

# Art. 7 - Riconoscimento: Requisiti

- 1. Con la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento e sottoscritta dal legale rappresentante, le Leghe devono:
  - a. documentare, attraverso l'atto costitutivo, di rappresentare i 4/5 dei soggetti affiliati della rispettiva categoria (art. 8, comma 3 Statuto Federale);
  - b. produrre un proprio Statuto le cui clausole non contrastino con la normativa federale ed escludano qualsiasi possibilità di rappresentanza o di attività internazionale, se non espressamente autorizzata dal Consiglio Federale o da questi delegata. Lo Statuto deve, altresì, garantire il principio della democrazia interna per l'elezione di tutti gli organi da parte dell'Assemblea nonché prevedere l'assoggettamento della Lega alla giustizia sportiva federale;
  - c. produrre l'elenco dei componenti il Consiglio Direttivo per i quali va richiesto il tesseramento, da rinnovarsi annualmente, con l'indicazione dei rispettivi indirizzi e cariche sociali, nonché copia del verbale dell'Assemblea che ha proceduto all'elezione medesima;
  - d. dimostrare di essere dotate di una struttura organizzativa che dia garanzia di affidabilità, stabilità e autonomia finanziaria;

e. dichiarare di accettare le delibere federali e di impegnarsi a non svolgere alcuna attività che possa comportare, anche solo indirettamente, un pregiudizio per la Federazione.

# Art. 8 - Riconoscimento. Effetti

- 1. Il riconoscimento comporta:
  - a. la possibilità di stipulare apposite convenzioni nelle quali siano disciplinate e individuate le funzioni attribuite alle Leghe;
  - b. la possibilità delle Leghe di svolgere oltre che funzioni propositive e consultive, anche funzioni organizzative dell'attività delle rispettive categorie;
  - c. la possibilità di ricevere dalla F.I.R. un contributo finanziario con vincolo di destinazione e con l'obbligo del rendiconto;
  - d. la vigilanza da parte della Federazione ai sensi dell'art. 8, commi 5 e 6 dello Statuto.
- 2. Il riconoscimento ha effetto dalla data della relativa delibera e deve essere revocato, quando viene meno anche soltanto uno dei requisiti di cui all'art. 7.
- 3. Prima di deliberare la revoca, il Consiglio Federale può, comunque, concedere un termine entro il quale l'associazione deve regolarizzare la propria posizione.
- 4. Il Consiglio Federale può, altresì, revocare il riconoscimento, stabilendo anche la data di cessazione degli effetti. Tale data che può coincidere con quella della delibera o con quella in cui si è verificata la causa che ha determinato la revoca, quando il suo permanere contrasti con le esigenze della F.I.R..

## Art. 9 – Diritti televisivi

- 1. I diritti televisivi e quelli di trasmissione appartengono alla F.I.R. la quale può delegarne l'esercizio a leghe di affiliati.
- 2. Per i campionati per i quali la delega non è stata concessa, gli affiliati debbono richiedere l'autorizzazione della F.I.R. per la stipula di contratti televisivi.

# TITOLO II – GLI ORGANI PRIMARI CAPO I – L'ASSEMBLEA GENERALE

## Art. 10 – Principi generali

- 1. La convocazione, che deve essere trasmessa a tutti i Comitati Regionali ed a tutti i soggetti affiliati, le attribuzioni, la validità di costituzione, la partecipazione e rappresentanza, il diritto di voto degli affiliati, le modalità di votazione e di deliberazione dell'Assemblea Generale sono regolate dalle norme statutarie.
- 2. I delegati devono essere muniti, ai sensi e nelle forme previste dall'art.20 n.16 dello Statuto federale, di apposito mandato sottoscritto da chi ha la rappresentanza legale del soggetto affiliato ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento.
- 3. Il Consiglio Federale ha la facoltà di invitare ad assistere alle Assemblee Generali anche persone non tesserate.

## Art. 11 - Commissione Verifica Poteri e Commissione Scrutinio

- 1. La Commissione Verifica Poteri, nominata dal Consiglio Federale ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, è costituita da sei componenti scelti possibilmente tra i tesserati della F.I.R., di cui tre effettivi uno con funzioni di presidente e tre supplenti.
- 2. In caso di Assemblea elettiva, non possono far parte della Commissione i consiglieri federali e i candidati alle cariche federali. Il Presidente effettivo è nominato d'intesa con il CONI.

- 3. La Commissione deve insediarsi-quaranta giorni prima della data fissata per l'Assemblea, presso la sede federale.
- 4. Alla Commissione Verifica Poteri sono attribuiti i seguenti compiti:
  - a. il controllo delle candidature;
  - b. la verifica del diritto di partecipazione, dell'attribuzione dei voti nonché della regolarità delle deleghe;
  - c. la consegna ai delegati, all'atto del riconoscimento, delle schede per le votazioni segrete;
  - d. constatare la presenza del quorum necessario per la validità dell'Assemblea Generale in prima e seconda convocazione.
- 5. Al termine dei suoi lavori, la Commissione redige un verbale, sottoscritto dai componenti, da consegnare immediatamente all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, dal quale devono risultare:
  - a. il numero delle Società rappresentate in Assemblea;
  - b. il numero delle Società aventi diritto al voto e di quelle non aventi diritto al voto;
  - c. il numero dei delegati degli atleti e dei tecnici;
  - d. il numero dei voti presenti.
- 6. Nel verbale di cui sopra, sono altresì riportate le contestazioni sulla regolarità della rappresentanza o della delega dei soggetti aventi diritto a voto che sono decise in via preliminare dall'Assemblea.
- 7. Il Consiglio Federale, all'atto della nomina della Commissione Verifica Poteri, nomina altresì la Commissione Scrutinio, formata da sei componenti, di cui tre effettivi di cui uno con funzioni di presidente e tre supplenti di cui uno con funzioni di presidente.
- 8. La Commissione così nominata è organo dell'Assemblea e cessa quindi le sue funzioni alla chiusura della stessa.
- 9. La Commissione cura l'esecuzione delle operazioni di scrutinio dei voti e la registrazione dei relativi risultati, divisi per ciascun candidato, in apposito verbale che, sottoscritto dai componenti, è immediatamente consegnato all'ufficio di Presidenza dell'Assemblea.

#### Art. 12 – Candidature

- 1. I candidati alle cariche elettive degli Organi Federali Primari devono far pervenire alla Commissione Verifica Poteri, a pena di inammissibilità, almeno quaranta giorni prima della data fissata per l'Assemblea, la loro candidatura su appositi moduli predisposti dalla F.I.R. ai quali dovranno essere allegate le firme di presentazione, nel numero richiesto dall'art. 41 dello Statuto, apposte sulle schede di presentazione appositamente predisposte da F.I.R.
- 2. I candidati alle cariche elettive degli Organi Federali-Territoriali-devono far pervenire alla Commissione Verifica Poteri, a pena di inammissibilità, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea, la loro candidatura su appositi moduli predisposti dalla F.I.R. ai quali dovranno essere allegate le firme di-presentazione, nel numero richiesto dall'art. 41 dello Statuto, apposte sulle schede di presentazione appositamente predisposte da F.I.R..
- 3. Le candidature dovranno essere corredate dai seguenti documenti:
  - a. certificato di cittadinanza italiana o autocertificazione equivalente;
  - b. certificato penale generale;
  - c. dichiarazione dell'interessato attestante:
  - di non essere stato radiato o sottoposto, negli ultimi dieci anni, a squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, salvo intervenuta riabilitazione, irrogate da FSN, DSA, EPS, CONI od organismi sportivi internazionali riconosciuti;
  - di non aver, come forma primaria o prevalente di reddito, una attività commerciale e/o imprenditoriale svolta in nome proprio e/o in nome altrui direttamente collegata all'attività svolta dalla Federazione;

- di essere tesserato per la Federazione, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, al momento della presentazione della candidatura;
- di non avere subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
- di non avere in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso;
- per i candidati alle cariche di Revisori dei Conti, oltre a quanto sopra richiesto, copia delle documentazioni comprovanti il possesso dei requisiti di cui, all'art. 30 dello Statuto.
- 4. La Commissione Verifica Poteri, espletato ogni opportuno accertamento, compila un elenco alfabetico di tutte le candidature pervenute, annotando a fianco di quelle dichiarate inammissibili, le relative motivazioni.
- 5. Le determinazioni della Commissione Verifica Poteri sulle candidature sono pubblicate sul sito federale, in apposita pagina dedicata, almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea Generale per l'elezione degli Organi Federali Primari e almeno nove giorni prima della data dell'Assemblea Regionale per l'elezione degli Organi Federali Territoriali.
- 6. I candidati agli Organi Federali Primari esclusi e la Procura Federale possono proporre impugnazione, a pena di inammissibilità, entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo le modalità e le procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI. In caso di accoglimento del ricorso, e/o del reclamo in caso di appello, la Segreteria Generale aggiornerà l'elenco delle candidature e provvederà immediatamente alla nuova pubblicazione sul sito internet federale.
- 7. I candidati agli Organi Federali Territoriali le cui candidature sono state dichiarate inammissibili o il candidato la cui candidatura sia stata dichiarata ammissibile e abbia interesse a contestare l'ammissibilità di un'altra candidatura, hanno diritto a presentare reclamo avanti al Tribunale Federale entro il termine perentorio di due giorni dalla pubblicazione delle determinazioni della Commissione Verifica Poteri nella apposita pagina del sito federale.
- 8. Il reclamo, in cui debbono essere succintamente indicati i motivi, si propone a mezzo posta elettronica certificata al Tribunale Federale.
- 9. La Segreteria del Tribunale Federale dovrà immediatamente darne comunicazione a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo posta elettronica certificata della società di appartenenza ovvero posta elettronica ordinaria, agli eventuali controinteressati.
- 10. Entro due giorni dal ricevimento del reclamo il contro-interessato ha facoltà di depositare eventuali controdeduzioni, a mezzo posta elettronica certificata, con deposito presso la segreteria del Tribunale Federale.
- 11. Il Tribunale federale decide con procedimento da svolgersi in un unico grado in camera di consiglio; entro quattro giorni dal ricevimento del reclamo.
- 12. La Segreteria Generale, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso riguardante la candidatura agli Organi Federali Territoriali, dovrà compilare una nota di emendamento dell'elenco dei candidati da pubblicare immediatamente nell'apposita pagina del sito federale.

#### Art. 13 - Operazioni preliminari e ricorsi avverso la validità dell'Assemblea

- 1. L'Assemblea Generale è dichiarata aperta dal Presidente della Federazione che ne assume la presidenza provvisoria e che, sulla base della relazione della Commissione Verifica Poteri, ne dichiara la regolare costituzione.
- 2. Il Presidente dell'Assemblea elettiva degl Organi Federali Primari è indicato, con delibera del Consiglio Federale, d'intesa con il CONI e proposto all'Assemblea, che lo nomina.
- 2 bis Il Presidente dell'Assemblea elettiva degli Organi Federali Territoriali è indicato, con delibera del Consiglio Regionale, d'intesa con la FIR e proposto all'Assemblea che lo nomina.

- 3. L'Assemblea, preso atto della relazione della Commissione Verifica Poteri, procede preliminarmente alla risoluzione di eventuali contestazioni in merito alla rappresentanza o alla delega dei soggetti aventi diritto a voto.
- 4. Constatata la regolarità della propria costituzione, l'Assemblea procede alla nomina del Presidente, proposto alla Assemblea nella persona all'uopo indicata con delibera del Consiglio Federale, d'intesa con il CONI.
- 5. In seguito alla nomina del Presidente della Assemblea risulta costituito l'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dal Segretario nominato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 23, comma 2 dello Statuto e dai componenti la Commissione Verifica Poteri.
- 6. Terminate le operazioni preliminari, il Presidente dell'ufficio di Presidenza passa alla discussione dell'ordine del giorno.
- 7. Eventuali contestazioni circa la validità dell'Assemblea, possono essere presentate mediante reclamo scritto alla Corte Federale d'Appello, entro sette giorni dalla data di celebrazione dell'Assemblea, purché, a pena di inammissibilità, il reclamo sia espressamente preannunciato al Presidente uui con richiesta di redazione della relativa riserva nel verbale assembleare.
- 8. Il termine di cui sopra è perentorio e la sua inosservanza determina la decadenza del diritto al reclamo
- 9. Il reclamo, a pena di inammissibilità, deve essere motivato e comunicato alle parti eventualmente contro interessate nello stesso termine per la sua proposizione.
- 10. La Corte Federale d'Appello, decide, sentite le parti, con provvedimento inoppugnabile, entro sette giorni dalla presentazione.
- 11. Analoghe procedure dovranno essere seguite anche nelle Assemblee elettive degli Organi Territoriali nelle elezioni delle cariche territoriali.

#### Art. 14 – Modalità di votazione e criteri di attribuzione delle cariche

- 1. Le votazioni alle cariche elettive si svolgono per scheda segreta o per voto elettronico con garanzia di anonimato.
- 2. Nelle votazioni per l'elezione del Presidente Federale i soggetti legittimati votano uno solo dei candidati alla carica tra quelli ammessi.
- 3. Nelle votazioni per l'elezione del Consiglio Federale:
  - i delegati dei tesserati giocatori votano, uno tra i candidati tesserati giocatori maschi e uno tra le candidate giocatrici femmine;
  - i delegati provinciali dei tecnici votano uno tra i canditati tecnici;
  - i rappresentati dei soggetti affiliati votano fino a sette candidati, tesserati della federazione, presentati dalle società tra cui due di genere diverso.
- 4. Esclusa la carica di Presidente della Federazione vengono dichiarati eletti coloro che, a seguito delle votazioni delle singole categorie, hanno riportato il maggior numero di voti espressi, con le seguenti precisazioni:
  - nel caso della elezione dei due candidati in quota ai giocatori, vengono dichiarati eletti i due candidati di genere diverso che hanno riportato il maggior numero di voti di preferenza validamente espressi. Nel caso in cui tra questi non sia presente un candidato di genere diverso, questo sarà individuato tra quelli di genere diverso non eletti che abbiano conseguito il maggior numero di voti validamente espressi e che sarà dichiarato eletto in luogo del candidato che ha conseguito il secondo piazzamento. Il candidato escluso, così rimpiazzato, è considerato primo dei non eletti della quota di genere.
  - nel caso dell'elezione del candidato in quota dei tecnici viene dichiarato eletto colui che, a prescindere dal genere, ha riportato il maggior numero di voti di preferenza validamente espressi;

- nel caso della elezione dei sette candidati in quota dei soggetti affiliati sono dichiarati eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti di preferenza validamente espressi ma, nel caso in cui tra questi non siano presenti uno o due candidati di genere diverso, questi saranno individuati, al fine di rispettare il precetto statutario, tra quelli di genere diverso non eletti che abbiano conseguito il maggior numero di voti validamente espressi e che saranno dichiarati eletti in luogo dei candidati che hanno conseguito il settimo e, se del caso, il sesto piazzamento. I candidati esclusi, così rimpiazzati, sono considerati primi dei non eletti della quota di genere.
- 5. Nella ipotesi in cui vi sia parità di voti tra due o più candidati e tale parità impedisca l'attribuzione della carica, il Presidente dell'Assemblea disporrà nuove, consecutive votazioni, nel corso della stessa Assemblea limitate alle elezioni di quei candidati che hanno riportato lo stesso numero di voti.
- 6. Nell'ipotesi in cui nessun candidato Presidente consegua almeno la metà più uno dei voti presenti in Assemblea, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti. Se anche in seguito al ballottaggio nessun candidato raggiunge il quorum previsto, dovrà essere convocata una nuova Assemblea elettiva entro il termine di sessanta giorni e da celebrarsi nei successivi sessanta giorni. Nell'ipotesi in cui vi sia un solo candidato Presidente e questo non consegua almeno la metà più uno dei voti presenti in Assemblea, dovrà essere convocata una nuova Assemblea elettiva entro il termine di sessanta giorni e da celebrarsi nei successivi sessanta giorni.
- 7. Per l'elezione del candidato Presidente si applicano anche le specifiche previsioni di cui all'art. 23 comma 6 dello Statuto federale.
- 8. Nel caso in cui non sia possibile addivenire all'elezione del Presidente della Federazione, non si procede alle altre elezioni e tutte le candidature debbono essere riproposte per la nuova Assemblea.

# Art. 15 - Compiti dell'Ufficio di Presidenza

- 1. Il Presidente dell'Assemblea ha il compito di:
  - a. dirigere i lavori;
  - b. fissare l'ordine e la durata massima degli interventi;
  - c. porre in discussione le mozioni d'ordine proposte;
  - d. proclamare gli eletti dall'Assemblea sulla base del verbale dei risultati redatto dalla Commissione scrutinio;
  - e. dichiarare chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
  - f. curare, unitamente al Segretario, la stesura del verbale e sottoscriverlo.
- 2. Il Segretario ha il compito di redigere e sottoscrivere il verbale che, firmato anche dal Presidente dell'assemblea e dagli scrutatori, deve essere depositato entro sessanta giorni, unitamente a tutti gli altri atti dell'Assemblea, presso la sede della Federazione.
- 3. Copia dello stesso deve essere trasmessa alla Segreteria Generale del CONI.
- 4. Tutti i soggetti affiliati nonché i delegati dei tesserati tecnici e dei tesserati giocatori hanno facoltà di prendere visione di copia del verbale.

#### CAPO II – IL PRESIDENTE FEDERALE

## Art. 16 - Attribuzioni del Presidente della Federazione

- 1. Il Presidente della Federazione ha le attribuzioni, le responsabilità e le facoltà previste dall'art. 28 dello Statuto.
- 2. In particolare, e in via non esaustiva:

- a. può partecipare o farsi rappresentare, senza diritto a voto, a qualsiasi Assemblea o riunione di Organi territoriali;
- b. può invitare alle riunioni del Consiglio Federale e del Comitato di Presidenza altri soggetti;
- c. per ogni gara può designare un Commissario di Campo scegliendolo tra coloro che, all'uopo, sono stati nominati dal Consiglio Federale;
- d. deve vigilare sul funzionamento della Federazione e consegnare, entro quindici giorni dalla cessazione della carica, a chi lo sostituisce, ogni atto o bene federale in suo possesso.

#### CAPO III – IL CONSIGLIO FEDERALE

## Art. 17 - Il Consiglio Federale composizione e competenze

- 1. Il Consiglio Federale, la cui composizione è prevista dall'art. 25 dello Statuto, ha le attribuzioni ed i compiti previsti all'art. 26 dello Statuto.
- 2. In particolare, e in via non esaustiva:
  - a. delibera il programma sportivo della Federazione;
  - b. determina la struttura e la formula dei campionati nazionali e di ogni altra manifestazione federale, eventualmente affidandone l'organizzazione ad altri Organi o soggetti anche non federali;
  - c. nomina i componenti della Commissione Verifica Poteri;
  - d. nomina annualmente i Commissari di campo;
  - e. nomina alla occorrenza, ispettori tecnico/sportivi determinandone compiti e attribuzioni;
  - f. interviene ovunque lo richiedano gli interessi della Federazione;
  - g. può avvalersi di Strutture o Commissioni per la realizzazione di compiti specifici.
  - h. delibera su ogni altra materia che è demandata alla sua competenza da norme statutarie e regolamentari.
- 3. Il Consiglio Federale può demandare particolari incarichi ai suoi componenti che dovranno riferirne.

## Art. 18 - Sede, convocazione, modalità di deliberazione e pubblicità

- 1. La sede del Consiglio Federale è presso la Federazione, ma il Consiglio può essere convocato in luoghi diversi.
- 2. Il Consiglio Federale viene convocato, nella sede ritenuta opportuna, dal Presidente della Federazione o, in caso di sua indisponibilità, dal Vice Presidente Vicario, con lettera raccomandata, telegramma, e-mail o fax, comunque con la certezza della notifica al destinatario, spediti almeno sette giorni prima della data stabilita e contenente l'ordine del giorno che può essere integrato da richieste formulate da componenti il Consiglio Federale prima dell'inizio della riunione e da questo approvate. In caso di particolare urgenza, la convocazione può essere effettuata anche telefonicamente almeno due giorni prima della data fissata.
- 3. Deve essere, inoltre, convocato a seguito di richiesta formulata dalla maggioranza dei suoi componenti entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.
- 4. Alle riunioni del Consiglio Federale devono essere invitati il presidente ed i membri effettivi del Collegio Revisori dei Conti che partecipano senza diritto a voto.
- 5. Delle deliberazioni del Consiglio Federale è redatto, a cura del segretario nominato, verbale, che è sottoscritto da chi presiede la riunione.
- 6. Le deliberazioni del Consiglio Federale sono valide se partecipa la metà più uno dei componenti e sono assunte a maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi lo presiede.

- 7. Delle deliberazioni del Consiglio Federale aventi rilevanza esterna, è formato, a cura della Segreteria Federale, un comunicato che deve essere pubblicato nell'Albo della Federazione non oltre trenta giorni dalla riunione del Consiglio e rimanere esposto per almeno dieci giorni.
- 8. Le deliberazioni di rilevanza interna sono invece portate, senza ritardo, a conoscenza dei responsabili delle strutture federali competenti, che ne curano l'esecuzione, impartendo le relative istruzioni agli uffici.

#### CAPO IV – IL SEGRETARIO GENERALE

## Art. 19 – Attribuzioni del Segretario Generale

- 1. Il Segretario Generale ai sensi dall'art. 29 dello Statuto Federale:
  - a. provvede alla gestione amministrativa della Federazione e ne è direttamente responsabile in base agli indirizzi e sotto la vigilanza del Consiglio federale.
  - b. redige il bilancio annuale preventivo;
  - c. propone le variazioni di bilancio;
  - d. redige il bilancio annuale di esercizio, predisponendo i relativi allegati.
- 2. Al Segretario Generale sono assegnate altresì le funzioni di Direttore Generale ed allo stesso possono essere conferite deleghe su materie di competenza non esclusiva del Consiglio Federale.

## CAPO V – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

# Art. 20 - Attribuzioni e compiti del Collegio dei Revisori dei Conti

- 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha la composizione prevista dall'art. 30 dello Statuto ed i compiti di cui all'art. 31; esso ha sede presso la Federazione, è convocato nella sede ritenuta opportuna ed è presieduto dal suo Presidente.
- 2. Delle riunioni viene redatto verbale che deve essere sottoscritto da tutti i componenti intervenuti e trascritto in apposito registro.

# TITOLO II BIS – ORGANI CONSULTIVI CENTRALI CAPO I – IL COMITATO DI PRESIDENZA

## Art. 21 - Attribuzione e compiti del Comitato di Presidenza.

- 1. Il Comitato di Presidenza ha la composizione e i compiti previsti dall'art. 28 bis dello Statuto ed esprime i pareri dallo stesso previsti.
- 2. È convocato nella sede ritenuta opportuna e presieduto dal Presidente, che può invitare altri Consiglieri Federali interessati alle materie all'ordine del giorno o altri soggetti che ritiene comunque interessati.
- 3. Alle riunioni devono essere invitati il Presidente e i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti che partecipano senza diritto di voto.
- 4. Il Comitato di Presidenza nomina, in occasione della riunione, un Segretario, che redige un verbale che viene sottoscritto dal Presidente.

## Art. 22 - Conferenza dei Comitati Regionali

- 1. La Conferenza dei Comitati Regionali è costituita e ha i compiti di cui all'art. 33 dello Statuto.
- 2. È convocata nella sede ritenuta opportuna dal Presidente della Federazione con lettera raccomandata, telegrammi o fax spediti almeno sette giorni prima dalla data stabilita e contenenti l'ordine del giorno che può essere integrato da richieste formulate dai suoi componenti prima dell'inizio della riunione.
- 3. Il Presidente della Federazione può richiedere la presenza di altri Consiglieri Federali interessati alle materie dell'ordine del giorno e invitare i soggetti che ritenga opportuno.

# TITOLO III – GLI ORGANI TERRITORIALI CAPO I – L'ASSEMBLEA REGIONALE

### Art. 23 - Principi generali

- 1. La convocazione, le attribuzioni, la validità di costituzione, la partecipazione e rappresentanza, il diritto di voto degli affiliati, le candidature, le modalità di votazione e di deliberazione dell'Assemblea sono regolate dalle norme statutarie.
- 2. I delegati devono essere muniti di apposito mandato sottoscritto da chi ha la rappresentanza legale del soggetto affiliato ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento.
- 3. Il Presidente della Federazione deve essere tempestivamente informato delle convocazioni delle Assemblee.
- 4. All'atto della convocazione, viene nominata la Commissione Verifica Poteri che avrà la composizione e i compiti previsti dall'art. 11 del presente regolamento.
- 5. L'elenco alfabetico delle candidature pervenute viene formato dalla Commissione Verifica Poteri ai sensi dell'art. 12, comma 3 R.O.
- 6. Valgono, per le Assemblee dei Comitati Regionali, le norme di cui agli artt. 11, 12, 13, 14 e 15 del presente Regolamento.
- 7. Copia del verbale deve essere rimesso al Consiglio Federale entro trenta giorni dalla data in cui ha avuto luogo l'Assemblea stessa.
- 8. Nella ipotesi prevista dall'art. 35 dello Statuto, il Consiglio Federale con la stessa delibera istitutiva del Comitato, deve stabilire la data di convocazione della relativa Assemblea per eleggerne gli Organi.
- 9. All'espletamento delle procedure di convocazione provvede la Segreteria Federale secondo le modalità di cui al 5° comma dell'art. 34 dello Statuto. Se la costituzione del nuovo Comitato non coincide con l'inizio del quadriennio olimpico, gli Organi eletti dureranno in carica fino al termine di quello in corso.

# CAPO II – I COMITATI REGIONALI

## Art. 24 - Istituzione dei Comitati Regionali

- 1. Ai sensi dell'art. 35 dello Statuto Federale, nelle Regioni con una popolazione residente fino a 1,5 milioni, ove esistano almeno dieci società affiliate con diritto di voto, è costituito il Comitato Regionale.
- 2. Nelle altre Regioni i Comitati Regionali sono istituiti, ove esistano società aventi diritto al voto da un minimo di 15, proporzionalmente alla popolazione residente, fino un massimo di 60 e precisamente:

- Fino a 2.000.000 abitanti: almeno 15 società aventi diritto al voto
- Fino a 2.500.000 abitanti: almeno 20 società aventi diritto al voto
- Fino a 3.000.000 abitanti: almeno 25 società aventi diritto al voto
- Fino a 3.500.000 abitanti: almeno 30 società aventi diritto al voto
- Fino a 4.500.000 abitanti: almeno 35 società aventi diritto al voto
- Fino a 5.500.000 abitanti: almeno 45 società aventi diritto al voto
- Fino a 6.000.000 abitanti: almeno 50 società aventi diritto al voto
- Oltre 6.000.000 abitanti: almeno 60 società aventi diritto al voto
- 3. Il numero minimo delle Società aventi diritto al voto ai fini della istituzione del Comitato Regionale, può essere diminuito, tenuto conto, come previsto dall'art.35 dello Statuto Federale, della localizzazione geografica, della superficie territoriale, del numero dei capoluoghi di provincia e della densità della popolazione residente.
- 4. I criteri applicativi dei correttivi per determinare il numero minimo di società aventi diritto al voto specifico per ogni Regione di cui al comma secondo del presente articolo, formulati in base alle indicazioni statutarie, sono deliberati dal Consiglio Federale, nell'ultima stagione sportiva di ciascun quadriennio.

# Art. 25 - Compiti e attribuzioni dei Comitati Regionali

- 1. I Comitati Regionali, ai sensi dell'art.35 comma 3 dello Statuto, sono retti da un Consiglio che dura in carica quattro anni, che decade comunque alla scadenza del quadriennio olimpico, ed è composto da un Presidente, un Vicepresidente nonché da tre Consiglieri eletti dall'Assemblea Regionale, con le attribuzioni e i doveri previsti dall'art. 35 dello Statuto.
- 2. Ciascuno di tali Comitati, nell'ambito delle rispettive competenze:
  - a. riceve le domande di affiliazione delle società e le trasmette, con motivato parere, al Consiglio Federale (art. 2 R.O.) entro quindici giorni;
  - b. propone al Consiglio Federale, sentiti i soggetti affiliati, la nomina dei Delegati Provinciali (art. 28 R.O.);
  - c. promuove corsi e riunioni di aggiornamento di carattere tecnico, d'intesa con gli organi e gli uffici federali competenti, coadiuvandoli nella relativa organizzazione;
  - d. inoltra alla Commissione Tecnica Federale Attività Nazionale la richiesta, corredata dal relativo regolamento, di autorizzazione a organizzare tornei o altre manifestazioni di selezione o di rappresentativa anche se all'estero;
  - e. delibera circa le richieste di autorizzazione avanzate dai soggetti affiliati per organizzare gare non ufficiali;
  - f. emana tutti i provvedimenti necessari alla organizzazione dei campionati e delle altre manifestazioni per le quali ha ricevuto incarico dal Consiglio Federale (art. 17 R.O.), organizzando lo svolgimento dell'attività agonistica federale;
  - g. dà esecuzione ai provvedimenti del Presidente della Federazione, alle deliberazioni del Consiglio Federale;
  - h. vigilia sulla osservanza, da parte dei soggetti affiliati e dei loro tesserati, delle norme, deliberazioni e decisioni federali;
  - i. informa tempestivamente il Consiglio Federale di ogni controversia che dovesse sorgere fra soggetti affiliati, tra questi e i loro tesserati o fra tesserati della propria regione.
- 3. Rimette al Consiglio Federale:
  - a. all'inizio di ogni anno il programma dell'attività che prevede di far svolgere e il relativo piano delle spese;
  - b. ogni due mesi, un rendiconto finanziario corredato dai documenti giustificativi di tutte le spese.

- 4. Trasmette tempestivamente all'ufficio del Giudice Sportivo presso la F.I.R. i programmi delle gare ufficiali organizzate e comunica i provvedimenti disciplinari e di omologazione assunti dal Giudice Sportivo Regionale.
- 5. Designa un consigliere che deve provvedere alla divulgazione e alla propaganda del gioco, coordinando l'attività dei Delegati Provinciali e privilegiando i contatti con le autorità scolastiche.
- 6. Delle attività svolte in ambito sportivo, il Comitato informa la Commissione Tecnica Federale Attività Nazionale, almeno due volte l'anno, entro il 31 dicembre ed il 30 giugno.
- 7. La sede del Consiglio del Comitato Regionale è stabilita dal Consiglio Federale.
- 8. Nella sua prima riunione, il Consiglio elegge il Vicepresidente ed il Segretario.
- 9. Può, inoltre, proporre al Consiglio Federale coadiutori con particolari incarichi, specificando se trattasi di incarichi a carattere gratuito od oneroso.
- 10. Il Presidente, in caso di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.
- 11. Il Consiglio, convocato presso la sua sede, è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente; è convocato nella riunione da tenersi entro trenta giorni dalla convocazione, anche a seguito di motivata richiesta formulata dalla maggioranza dei suoi componenti.
- 12. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di almeno la metà dei componenti il Consiglio e ad esse possono partecipare, se invitati, i Delegati Provinciali della regione.
- 13. Le deliberazioni sono valide se assunte dalla maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- 14. Di ogni riunione deve essere redatto verbale che sarà sottoscritto dal segretario e da chi l'ha presieduta.

## Art. 26 - Il Presidente del Comitato Regionale

- 1. Il Presidente del Comitato Regionale, eletto dall'Assemblea regionale con le modalità previste dall'art. 36 dello Statuto, rappresenta la F.I.R. ai fini sportivi, nell'ambito del territorio di competenza.
- 2. Convoca e presiede il Consiglio del C.R. e, nei casi e nei termini stabiliti, convoca l'Assemblea regionale.
- 3. In caso di estrema urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio con l'obbligo di sottoporli all'esame dello stesso, per la ratifica, nella sua prima riunione.
- 4. Ha inoltre tutte le competenze previste dall'art. 36 dello Statuto.
- 5. Al termine dell'incarico, qualunque ne sia la causa, il Presidente del Comitato Regionale è tenuto a consegnare, entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento, a chi lo sostituisce, documenti e beni d'appartenenza del comitato in suo possesso con redazione di apposito verbale di consegna.

# Art. 27 - Il Delegato Regionale

- 1. Il Delegato Regionale, nominato dal Consiglio Federale nelle ipotesi previste dall'art. 37 dello Statuto, rappresenta, ai soli fini sportivi, la F.I.R. nell'ambito del territorio di competenza.
- 2. Il Consiglio Federale può attribuire, a ciascun Delegato Regionale, specifici incarichi.
- 3. Ha, inoltre, l'incarico di coordinare l'attività dei Delegati Provinciali nell'ambito della regione di appartenenza.
- 4. Nello svolgimento delle sue funzioni potrà essere coadiuvato da uno o più collaboratori, anch'essi nominati dal Consiglio Federale che, all'atto della nomina, ne specifica i compiti.

#### CAPO III – I DELEGATI PROVINCIALI

## Art. 28 - Il Delegato Provinciale

- 1. Il Delegato Provinciale, nominato dal Consiglio Federale nelle ipotesi previste dall'art. 38 dello Statuto, rappresenta, ai soli fini sportivi, la F.I.R. nell'ambito del territorio di competenza.
- 2. Il Consiglio Federale può attribuire, a ciascun Delegato Provinciale specifici incarichi.
- 3. Nello svolgimento delle sue funzioni potrà essere coadiuvato da uno o più collaboratori, anch'essi nominati dal Consiglio Federale che, all'atto della nomina, ne specifica i compiti.

# TITOLO IV – I TESSERATI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 29 - I Tesserati - Diritti e Doveri

1. Devono essere tesserati alla Federazione i soggetti indicati dall'art. 12 dello Statuto, ai quali, all'atto del tesseramento, sono attribuiti i diritti ed i doveri di cui all'art. 13 dello Statuto, dal presente Regolamento e dagli altri regolamenti federali.

## Art. 30 - Associazioni di Giocatori e di Tecnici

1. I giocatori e i tecnici tesserati alla F.I.R., che hanno raggiunto la maggiore età, per il conseguimento di scopi e la tutela di interessi specifici, funzionali al raggiungimento di finalità anche federali nonché per svolgere le funzioni propositive e consultive di cui allo Statuto (art. 13 comma 7) possono costituirsi in associazioni che, ai fini del riconoscimento da parte del Consiglio Federale, devono essere rappresentative, rispettivamente, di almeno 2.000 tesserati giocatori e 250 tesserati tecnici.

## Art. 31 -Riconoscimento. Requisiti

- 1. Con la domanda diretta a ottenere il riconoscimento e sottoscritta dal legale rappresentante della associazione si deve:
  - a. documentare, attraverso l'atto costitutivo, di rappresentare almeno 2.000 tesserati giocatori o 250 tesserati tecnici;
  - b. produrre un proprio Statuto redatto conformemente a quanto previsto dall'art. 6, comma 3 dello Statuto Federale nel quale si escluda qualsiasi possibilità di rappresentanza o di attività internazionale;
  - c. dimostrare di essere dotate di una struttura organizzativa che dia garanzia di affidabilità, stabilità e autonomia finanziaria:
  - d. dichiarare di accettare le delibere federali e di impegnarsi a non svolgere alcuna attività che possa comportare, anche solo indirettamente, un pregiudizio per la Federazione.

#### Art. 32 - Riconoscimento: effetti

- 1. Il riconoscimento comporta:
  - a. la possibilità di ricevere la delega di funzioni proprie della F.I.R. sulla base di specifiche deliberazioni del Consiglio Federale, corredate, quando occorra, da apposite convezioni;
  - b. la possibilità delle associazioni di svolgere, oltre che funzioni propositive e consultive, anche funzioni organizzative della attività delle rispettive categorie e di esprimere in generale al Consiglio Federale pareri e proposte su argomenti di carattere generale che rientrino nei suoi scopi;

- c. la possibilità di ricevere dalla F.I.R. un contributo finanziario con vincolo di destinazione e con l'obbligo del rendiconto;
- d. l'obbligo di trasmettere alla F.I.R., entro il 1° luglio di ogni anno, il bilancio preventivo ed entro il 31 luglio di ogni anno il bilancio consuntivo corredato da una dettagliata relazione dell'attività svolta.
- 2. Il riconoscimento ha effetto dalla data della relativa delibera e deve essere revocato quando venga meno anche soltanto uno dei requisiti previsti dal regolamento.
- 3. Prima di deliberare la revoca, il Consiglio Federale può comunque concedere un termine di 45 giorni, entro il quale l'associazione deve regolarizzare la propria posizione.
- 4. Il Consiglio Federale revoca altresì il riconoscimento, stabilendo anche la data di cessazione degli effetti, che può essere dalla data della delibera o dalla data in cui si è verificata la causa che ha determinato la revoca, quando il suo permanere contrasti con le esigenze della F.I.R...

#### **CAPO II - IL TESSERAMENTO**

#### Art. 33 – Tesseramento. Durata e cessazione

- 1. Il tesseramento ha validità dalla data del rilascio della tessera sino al 30 giugno successivo, data in cui ha termine la stagione sportiva. Il tesseramento può essere effettuato per la prima volta o rinnovato entro le date fissate dal Consiglio Federale in relazione a ciascun anno sportivo.
- 2. Il tesseramento dei dirigenti elettivi e nominati della F.I.R. ha validità dalla data della elezione o della nomina fino al termine del mandato.
- Il tesseramento di membri di organi e commissioni federali nominati dal Consiglio Federale ha validità dalla data del conferimento della nomina sino alla scadenza dell'incarico o revoca della nomina.
- 4. Il tesseramento cessa per:
  - a. morte del tesserato;
  - b. mancato rinnovo nei termini stabiliti dal Consiglio Federale in relazione a ciascuna stagione sportiva;
  - c. per decadenza dalle cariche federali;
  - d. per radiazione dalla F.I.R.;
  - e. per la perdita dei requisiti che lo hanno determinato;
  - f. per cessazione dell'affiliato ex art. 10 comma 1 dello Statuto.

### **CAPO III - I GIOCATORI**

# Art. 34 - Obbligatorietà del tesseramento ai fin della partecipazione alla attività sportiva federale Giocatori

- 1. Tutti coloro che intendono partecipare, come giocatori, alla attività sportiva federale, sia ufficiale che non ufficiale come definita dall'art.1 del Regolamento di Attività Sportiva nell'ambito della Federazione devono essere tesserati.
  - Ai fini del tesseramento e della ammissione alla pratica del gioco nell'ambito dell'attività sportiva federale ufficiale, i giocatori di rugby sono suddivisi, in relazione alla età e all'anno di nascita, con riguardo a ciascuna stagione sportiva, nelle seguenti categorie:
  - a. Seniores: dai 18 ai 42 anni;
  - b. Juniores: dai 12 ai 17 anni, comprensiva delle categorie, Under 14, Under 16, Under 18;

- c. Propaganda: dai 4 agli 11 anni comprensiva delle categorie Under 6, Under 8, Under 10, Under 12,
- 2. Il Consiglio Federale stabilirà, per ciascuna stagione sportiva le categorie ammesse ai rispettivi campionati o attività federale.

## Art. 35 - Vincolo Sportivo Regolamentare – Principi generali

- 1. Il vincolo sportivo regolamentare è il vincolo che si determina tra tesserato giocatore e soggetto affiliato in applicazione delle norme statutarie e regolamentari e si produce, a pena di nullità, con atto scritto mediante appositi moduli predisposti dalla F.I.R..
- 2. Il regime del vincolo sportivo è determinato dall'età del giocatore al momento del tesseramento.
- 3. Gli effetti regolamentari prodotti dal compimento degli anni di età durante la stagione sportiva, si producono dal 1° luglio della stagione sportiva successiva.
- 4. Il vincolo sportivo regolamentare annuale vincola il tesserato giocatore al soggetto affiliato fino al 30 giugno di ciascuna stagione sportiva.
- 5. Il vincolo sportivo regolamentare quadriennale vincola il tesserato giocatore al soggetto affiliato fino al 30 giugno della stagione sportiva nel corso della quale ha compiuto il 18° anno di età.

# Art. 36 - Vincolo Sportivo Regolamentare prima del compimento del 22° anno di età

- 1. Il vincolo sportivo regolamentare tra l'atleta ed il soggetto affiliato di appartenenza avrà durata fino al compimento da parte dell'atleta del 22° anno di età ed è così articolato:
  - a. fino al compimento del 14° anno di età il vincolo sportivo è limitato alla stagione sportiva per cui l'atleta è tesserato con il soggetto affiliato;
  - b. dal 14° al 18° anno di età e, comunque, sino alla fine della stagione sportiva in cui il 18° anno di età è compiuto l'atleta resterà vincolato al soggetto affiliato di appartenenza;
  - c. compiuto il 18° anno di età come sopra e fino al compimento del 22° anno di età e, comunque, sino alla fine della stagione sportiva in cui è compiuto il 19°, 20°, il 21°, e il 22° anno di età, l'atleta ha la facoltà di rinnovare il vincolo con il soggetto affiliato di appartenenza. L'atleta, in tale periodo, al termine della stagione sportiva e prima dell'inizio della nuova, ha comunque facoltà di essere trasferito con nulla osta dell'affiliato di appartenenza ad altro soggetto affiliato, con il quale si stabilirà analogo vincolo, previo versamento al soggetto affiliato di appartenenza di una indennità di formazione da parte del soggetto affiliato a cui il giocatore si trasferisce, regolamentata secondo quanto previsto dall'art. 48. In caso di diniego il tesserato potrà ricorrere alla Commissione Paritetica di Conciliazione, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, entro trenta giorni dalla data della comunicazione o, in ogni altro caso, entro il 30 novembre di ogni anno.

# Art. 37 - Vincolo Sportivo Regolamentare dei tesserati giocatori tra il $22^{\circ}$ e $26^{\circ}$ anno di età e oltre

- Il giocatore che ha compiuto il 22° anno di età nella stagione sportiva a cui ha partecipato può:

   a. rinnovare di anno in anno il tesseramento per il soggetto affiliato di appartenenza, sino al compimento del 26° anno di età e comunque sino alla fine della stagione sportiva in cui il 26° anno di età è compiuto;
  - b. non rinnovare il tesseramento. In tal caso il giocatore potrà essere tesserato per altri soggetti affiliati solo con nulla osta della Società di appartenenza, che avrà facoltà di subordinarlo al pagamento dell'indennità di formazione, prevista dal presente regolamento. In caso di diniego, il tesserato potrà ricorrere alla Commissione Paritetica di Conciliazione, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, entro trenta giorni dalla data della comunicazione o, in ogni altro caso, entro il 30 novembre di ogni anno.

- 2. Nel caso sub b), il soggetto affiliato di appartenenza ha diritto al versamento integrale della indennità di formazione quando il giocatore, compiuto il 22° anno di età o terminata la stagione sportiva in cui il 22° anno di età è compiuto, intenda trasferirsi ad altro soggetto affiliato senza rinnovare il tesseramento. L'indennità di formazione in favore del soggetto affiliato di appartenenza decrescerà di un quarto per ogni stagione sportiva in cui il tesserato giocatore abbia rinnovato il tesseramento fino al compimento del 26° anno di età.
- 3. Il giocatore che ha compiuto il 26° anno di età, potrà trasferirsi nelle stagioni sportive successive ad altri soggetti affiliati senza nulla osta e senza che il soggetto affiliato di apparenza possa richiedere alcuna indennità di formazione.
- 4. I giocatori ultra-ventiseienni sono vincolati solo per la stagione sportiva in cui è rilasciata la tessera ed il loro trasferimento non è subordinato al pagamento di alcuna indennità di formazione.
- 5. Anche in questo caso, il vincolo determina il rapporto tra il soggetto affiliato e il tesserato e deve essere sottoscritto, a pena di nullità, tra soggetto affiliato ed atleta utilizzando gli appositi moduli predisposti dalla F.I.R..

#### Art. 38 - Cessazione del vincolo sportivo regolamentare

- 1. Il vincolo pluriennale cessa se il giocatore, per dodici mesi consecutivi, non abbia partecipato, sebbene richiesto dal soggetto affiliato di appartenenza, ad alcuna gara ufficiale.
- 2. Il vincolo cessa se:
  - a. il soggetto affiliato non si iscrive o è escluso o si ritira dal campionato della categoria per cui il giocatore è o può essere tesserato o incluso nella lista di cui all'art. 16 del Regolamento Sportivo,
  - b. il soggetto affiliato di appartenenza del richiedente, una volta iscritto, si sia ritirato o sia stata escluso dal Campionato nazionale cui partecipava con la sua prima squadra;
  - c. il soggetto affiliato di appartenenza si fonde con altro soggetto affiliato di provincia diversa e non immediatamente limitrofa o cede il titolo sportivo ad altro soggetto affiliato di provincia diversa e non immediatamente limitrofa;
  - d. il soggetto affiliato trasferisce la propria sede in provincia diversa.
- 3. Il vincolo cessa, altresì, quando si verifichi una causa di cessazione di appartenenza del soggetto affiliato alla F.I.R. prevista dall'art. 10 dello Statuto ovvero:
  - a. il giocatore appartenga ad un soggetto affiliato che non ha rinnovato l'affiliazione nei termini previsti o questa sia stata revocata;
  - b. il soggetto affiliato di appartenenza del giocatore si sia sciolto;
  - c. il soggetto affiliato di appartenenza del giocatore sia receduto dalla F.I.R.;
  - d. il soggetto affiliato di appartenenza del giocatore sia stato radiato dalla F.I.R.;
  - e. il soggetto affiliato di appartenenza del giocatore sia incorso in inattività assoluta per un anno sportivo federale.
- 4. I giocatori della categoria Juniores che hanno compiuto la maggiore età e che possono partecipare al campionato Seniores, restano vincolati al soggetto affiliato di appartenenza se questo svolge il relativo campionato, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 48.
- 5. I giocatori di categoria Under 16 e Under 18 tesserati per quei soggetti affiliati che svolgono esclusivamente attività sino alle predette categorie e che si trovano nelle condizioni di passare in una categoria superiore, non svolta dal soggetto affiliato di appartenenza, possono essere tesserati da altro soggetto affiliato; in tal caso il nulla osta può essere, ma solo per il primo anno, temporaneo oppure definitivo e può essere subordinato unicamente al pagamento dell'indennità di formazione.

# Art. 39 - Vincolo Sportivo Volontario

- 1. Il vincolo sportivo volontario è il vincolo che si determina tra tesserato giocatore maggiorenne e soggetto affiliato in conseguenza di un accordo tecnico agonistico tra essi intervenuto, che deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto ai sensi dell'art. 39 ter.
- 2. Il vincolo sportivo volontario, salvo quanto espressamente previsto, prevale sul vincolo sportivo regolamentare.

## Art. 39 bis - Vincolo Volontario tra tesserato giocatore e Federazione Italiana Rugby.

- 1. Il vincolo sportivo volontario si può determinare anche con accordo tecnico agonistico stipulato tra il tesserato giocatore e la Federazione ai fini della partecipazione di tesserati giocatori, anche minorenni, a programmi federali di formazione e alle attività nell'ambito dell'attività internazionale come definita dall'art.1 del RAS. L'accordo tecnico-sportivo con tesserati giocatori minorenni è sottoscritto dal soggetto che esercita la responsabilità genitoriale e in tal caso si applicano le disposizioni di cui al seguente art. 39 ter limitatamente ai commi 3 e 4.
- 2. La stipulazione dell'accordo tecnico-sportivo di cui al precedente comma, sottopone il giocatore ai diritti ed obblighi previsto dalle disposizioni sul regime di giocatori di interesse nazionale deliberate dal Consiglio Federale per mezzo di apposito Regolamento, che ne prevede anche la durata, che può essere determinata in deroga a quanto previsto dal comma primo dell'art.39 ter. comma 1.
- 3. In pendenza dell'accordo di cui al punto 2 è sospesa la disciplina dei trasferimenti dei tesserati giocatori tra soggetti affiliati, in deroga a quanto previsto dall'art.39 ter comma 2.

## Art. 39 ter - Modalità di determinazione e durata del Vincolo Sportivo Volontario

- 1. Il giocatore che abbia compiuto la maggiore età e il soggetto affiliato di appartenenza possono stipulare tra di loro accordi tecnico-agonistici con i quali il giocatore si impegna a giocare per un soggetto affiliato per una o più stagioni sportive, fino a un massimo di quattro, ridotte a due se il giocatore non ha compiuto il 22° anno di età.
- 2. Durante la vigenza dell'accordo il giocatore potrà essere trasferito solo ed esclusivamente con nulla osta da parte del soggetto affiliato di appartenenza od a seguito di lodo arbitrale che preveda la risoluzione dell'accordo
- 3. La validità e la opponibilità di tali accordi devono risultare da un "memorandum", conforme al modello stabilito annualmente dal Consiglio Federale che, debitamente sottoscritto dal Presidente del soggetto affiliato e dal giocatore, deve essere depositato entro 30 giorni dalla sua stipulazione presso la Segreteria Federale, che lo annoterà in apposito registro, anche in formato digitale.
- 4. I commi 1 e 2 del presente articolo non trovano applicazione nella ipotesi prevista dall'art.39 bis in tema di vincolo volontario tra tesserato giocatore e Federazione Italiana Rugby.
- 5. Il vincolo volontario prevale sul vincolo regolamentare.

# Art. 40 - Cessazione del Vincolo Sportivo Volontario

- 1. Il vincolo sportivo volontario cessa per accordo tra le parti, scadenza, risoluzione risultante da lodo arbitrale.
- 2. Il vincolo sportivo volontario cessa, altresì, al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 38 commi 2 e 3.
- 3. Alla cessazione del vincolo sportivo volontario, il trasferimento del giocatore ad altro soggetto affiliato avviene senza nulla osta e, salvo quanto previsto dal comma successivo, senza indennità di formazione;
- 4. In deroga alla previsione generale di cui al comma 3, il trasferimento del giocatore alla cessazione del vincolo volontario e limitatamente alle ipotesi di scadenza dell'accordo o

risoluzione per fatto del tesserato giocatore, avviene con rilascio del nulla osta e con indennità di formazione nei seguenti casi:

- a. Il tesserato giocatore sia stato formato nei vivai della società di appartenenza e l'accordo tecnico sportivo stipulato con la stessa abbia avuto una durata inferiore a quattro anni;
- b. Il tesserato giocatore sia stato formato in altra società, ma la società di appartenenza abbia versato, al tesseramento, l'indennità di formazione.

# Art. 41 - Effetti della fusione tra soggetti affiliati sul vincolo sportivo regolamentare o volontario

- 1. La fusione tra soggetti affiliati determina l'acquisizione del vincolo regolamentare o volontario in favore del soggetto affiliato sorto in seguito alla fusione.
- 2. Tale effetto non si verifica, con conseguente cessazione del vincolo, nei casi previsti dall'art. 38 2° comma lett. c. e d.

# Art. 42 - Modalità di tesseramento dei giocatori

- 1. Tutti coloro che intendono partecipare alle attività nell'ambito della Federazione devono essere tesserati per un soggetto affiliato nella categoria giocatori di pertinenza.
- 2. A tal fine deve essere formulata richiesta di tesseramento alla F.I.R., con le modalità previste annualmente dal Consiglio Federale.
- 3. Il giocatore è considerato tesserato nel momento in cui la F.I.R., accettata la richiesta, attribuisce al giocatore il numero di tessera, che può essere rilasciata anche in formato digitale.
- 4. Non possono essere tesserati coloro che abbia compiuto il 42° anno di età al momento dell'invio della domanda di tesseramento.
- 5. La domanda deve essere:
  - a. redatta sugli appositi stampati forniti dalla Federazione e corredata da certificato anagrafico o fotocopia di documento d'identità in corso di validità o autocertificazione;
  - b. firmata dal richiedente e da chi ha la rappresentanza del soggetto affiliato;
  - c. sottoscritta, per i richiedenti minori di anni 18, anche da uno dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale;
  - d. inviata, tramite il soggetto affiliato, all'ufficio tesseramento competente;
  - e. accompagnata dalla tassa di tesseramento nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Federale;
  - f. contenente la dichiarazione circa l'osservanza della normativa prevista dal Regolamento Sanitario in ordine alla prescritta documentazione sanitaria, per tutta la durata del tesseramento.
- 6. Il Consiglio Federale può prevedere procedure di tesseramento telematiche, fatta salvo l'obbligo di conservazione agli atti del soggetto affiliato dei documenti previsti dal precedente comma, che in caso di richiesta, debbono essere esibiti senza ritardo dagli uffici federali. La mancata esibizione dei documenti nel termine che verrà prescritto nella richiesta determina la sospensione del tesseramento.
- 7. È vietato, salvo nelle ipotesi previste dai successivi articoli relativi ai prestiti e ai trasferimenti, sottoscrivere più di una richiesta di tesseramento.

#### Art. 43- Tesseramento dei giocatori stranieri

- 1. Sono considerati giocatori stranieri i soggetti che non hanno, secondo la legge vigente, la cittadinanza italiana.
- 2. Il Consiglio Federale determina nel rispetto della vigente legislazione e delle direttive emanate dal CONI in materia per ciascun campionato di categoria Seniores, le limitazioni per il tesseramento dei giocatori extracomunitari.

- 3. I giocatori di categoria Juniores di nazionalità straniera potranno essere tesserati previa apposita delibera del Consiglio Federale nel rispetto della vigente legislazione, delle direttive emanate dal CONI in materia e delle limitazioni annualmente stabilite; possono essere ammessi a partecipare esclusivamente ai Campionati di Categoria.
- 4. I giocatori stranieri di categoria Seniores sono sottoposti a vincolo per il solo anno sportivo per il quale è stata rilasciata la tessera, salvo diversa indicazione espressa con accordo collaterale tra giocatore e soggetto affiliato.

## Art. 44 - Limiti all'utilizzabilità dei giocatori e tutela dei vivai giovanili

- 1. I limiti all'utilizzabilità dei giocatori in ciascuna categoria sono stabiliti dal Consiglio Federale per ogni anno sportivo anche in conformità a eventuali direttive del CONI in relazione alla salvaguardia dei vivai nazionali.
- 2. Le deliberazioni concernenti i vivai giovanili nonché il tesseramento e l'utilizzo di atleti stranieri nelle squadre che partecipano ai campionati di livello nazionale dovranno essere trasmesse alla Giunta Nazionale del CONI per la relativa approvazione.
- 3. Nelle squadre che partecipano ai campionati di livello nazionale dovrà essere garantita una presenza di giocatori formati nei vivai giovanili non inferiore al 50% del totale dei giocatori compresi nel referto arbitrale.

### Art. 45 - Rinnovo e sostituzione della tessera

- 1. Il tesseramento, negli anni successivi al primo, può essere rinnovato, anche con procedura telematica, se autorizzata dal Consiglio Federale, per tutti i giocatori che abbiano sottoscritto una dichiarazione di assenso al soggetto affiliato di appartenenza, redatta in duplice copia su apposito modello predisposto dalla F.I.R. Il soggetto affiliato rimetterà all'ufficio competente l'elenco nominativo di coloro che hanno inteso rinnovare il tesseramento unitamente ad una copia della dichiarazione di assenso; la seconda copia dovrà essere invece conservata negli atti del soggetto affiliato. Nel caso che sia prevista per il rinnovo una procedura telematica, le dichiarazioni di assenso restano agli atti del soggetto affiliato e si applicano le disposizioni del comma sesto dell'art. 42 del presente Regolamento.
- 2. Nell'ipotesi di variazione della denominazione societaria, intervenuta nell'anno sportivo, restano valide le tessere rilasciate in formato cartaceo o digitale.
- 3. Il soggetto affiliato, salvo il caso di rilascio di tessera digitale, una volta accertato lo smarrimento o la distruzione di una tessera, deve inoltrare all'ufficio competente la richiesta di duplicato.

# Art. 46 - Disciplina dei trasferimenti

- 1. Il trasferimento di giocatori da un soggetto affiliato ad un altro può avvenire, entro il 31 marzo di ogni anno, con le modalità previste negli articoli che seguono, per:
- a. trasferimento in prestito mediante nulla-osta;
- b. trasferimento definitivo mediante nulla-osta;
- c. trasferimento temporaneo con opzione di definitivo;
- d. trasferimento con nulla-osta di ufficio.
- 2. Per il trasferimento dei giocatori provenienti da una Federazione straniera si applica la normativa internazionale, purché non in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI.

### Art. 47 - Procedimento avanti alla Commissione Paritetica di Conciliazione

1. Il tesserato giocatore che si trovi nella situazione di cui all'art. 35 commi 3 e 4 e all'art. 36 comma 1, lettera c) del presente Regolamento, potrà deferire alla Commissione ogni divergenza con il soggetto affiliato di appartenenza in ordine a controversie in merito all'indennità di formazione.

- 2. Preliminarmente e a pena di inammissibilità del ricorso, deve essere inviata dal legale rappresentante del soggetto affiliato interessato al trasferimento al soggetto con cui è vincolato il giocatore, una richiesta di svincolo con contestuale indicazione dell'indennità proposta e del relativo calcolo; la richiesta deve essere sottoscritta anche dal giocatore.
- 3. Entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, il soggetto a cui la stessa è stata formulata, potrà avanzare le proprie controproposte.
- 4. Il ricorso può essere presentato dal soggetto affiliato che ha interesse al trasferimento del giocatore decorsi ventuno giorni dalla formulazione della richiesta, accompagnato dalla copia della richiesta di svincolo avanzata e dalla eventuale controproposta oltre che dalla prova del versamento della tassa fissata dal Consiglio Federale.
- In caso di inammissibilità del ricorso per mancato rispetto dell'obbligo di invio della richiesta di svincolo e di indicazione dell'indennità proposta, la Commissione la dichiara senza obbligo di formalità.
- 6. Tale dichiarazione, che deve essere comunicata al ricorrente, mediante lettera raccomandata o telegramma o posta elettronica certificata, è reclamabile con ricorso da presentarsi avanti la Corte Federale di Appello nei modi e nei termini del presente articolo.
- 7. Se il ricorso non è preliminarmente dichiarato inammissibile, il Presidente della Commissione fissa per la comparizione delle parti un'udienza entro il termine di giorni trenta dal deposito del ricorso; tale provvedimento, unitamente alla copia del ricorso per la sola parte richiesta, deve essere comunicato alle parti a cura della segreteria della Commissione almeno quindici giorni prima dell'udienza e deve contenere l'avviso della facoltà di presentare alla segreteria della Commissione note e documenti entro cinque giorni prima dell'udienza, nonché l'invito a comparire all'udienza con avvertimento che la mancata comparizione determina gli effetti di cui al seguente comma 8.
- 8. Se le parti in pendenza di detto termine raggiungono un accordo che definisce la controversia oggetto della procedura, il ricorrente è tenuto a darne formale comunicazione entro 48 ore prima dalla udienza. Entro lo stesso termine deve essere comunicata la eventuale rinuncia agli atti.
- 9. La Commissione Paritetica di Conciliazione, verificata la regolarità delle comunicazioni, deve constatare preliminarmente se le parti, sono comparse. La mancata comparizione del ricorrente determina l'estinzione del procedimento, con l'incameramento della tassa di funzionamento e l'addebito a carico del ricorrente di un ulteriore importo pari al doppio della tassa di funzionamento prevista oltre la liquidazione a favore della parte convenuta, se comparsa, delle spese sostenute. In caso di mancata comparizione della parte convenuta, si procede nella sua contumacia.
- 10. La Commissione Paritetica di Conciliazione, sentite le parti comparse che possono essere assistite da un iscritto all'Albo degli Avvocati munito di delega scritta. Se le parti sono entrambe comparse esperisce un tentativo di conciliazione che, se darà esito positivo, avrà effetto vincolante per le stesse.
- 11. Se il tentativo di conciliazione darà esito negativo la Commissione, nel contraddittorio delle parti, valutato ogni elemento soggettivo e oggettivo e assunta ogni necessaria informazione, emetterà a maggioranza una decisione che sarà vincolante per il tesserato e per i soggetti affiliati.
- 12. Il procedimento in contumacia, non esime la Commissione dalle valutazioni e dalla assunzione di ogni necessaria informazione, previste da comma precedente, al fine della decisione.
- 13. Qualora la società di appartenenza non ottemperi alla decisione della Commissione Paritetica di Conciliazione, il provvedimento dalla stessa adottato ha valore di nulla-osta subordinatamente all'effettivo versamento dell'indennità stabilita che il ricorrente ha l'obbligo di effettuare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine previsto per l'impugnazione, nel caso che la stessa non sia stata proposta. Nell'ipotesi descritta il versamento dell'indennità di formazione dovrà essere effettuato alla F.I.R. in favore del soggetto affiliato avente diritto. La decisione

della Commissione è impugnabile davanti alla Corte Federale di Appello, per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e/o per omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione effettuata alle parti con le modalità di cui al comma 6.

14. Fino alla definitività della decisione sono sospesi i termini previsti per il tesseramento.

#### Art. 48 - Indennità di formazione

- 1. L'indennità di formazione ha lo scopo di indennizzare il soggetto affiliato di appartenenza, in caso di trasferimento del giocatore ad altro soggetto affiliato, per le spese sostenute e per le attività svolte e finalizzate alla formazione fisica, atletica e tecnica del giocatore e del vivaio; deve essere reinvestita totalmente per il perseguimento di fini sportivi.
- 2. L'indennità è dovuta per i soli giocatori che hanno iniziato la loro attività sportiva in Italia nelle categorie Propaganda o Juniores ed hanno continuato la loro attività in Italia.
- 3. Il diritto alla indennità di formazione è:
  - originario nei confronti del soggetto affiliato che ha formato il giocatore;
  - acquisito per il soggetto affiliato cui il giocatore si è trasferito mediante corresponsione della indennità di formazione;
- 4. I giocatori di interesse nazionale inseriti nei programmi di formazione federale U.18 e nelle attività e programmi previsti dall'Attività Internazionale come definita all'art. 1 del RAS sono sottoposti, mediante accordo tecnico sportivo, al vincolo volontario con la Federazione Italiana Rugby previsto dall'art.39 bis del presente Regolamento e pertanto sono esclusi dalla disciplina dei trasferimenti. L'indennità di formazione originaria, che è comunque spettante alla società di appartenenza al momento della cessazione del vincolo è regolata, in tal caso, dal Regolamento sul regime dei giocatori di interesse nazionale.
- 5. Oltre al rimborso forfettario delle spese sostenute dal soggetto affiliato di appartenenza, ai fini del calcolo, si tiene altresì conto di:
  - a. l'età del tesserato ed il momento in cui si verifica il trasferimento;
  - b. delle effettive stagioni sportive di tesseramento, con riguardo a quelle relative al vincolo quadriennale di formazione. Pertanto, l'indennità di formazione è parametrata al numero effettivo delle stagioni sportive in cui il giocatore è stato tesserato per la società di appartenenza e spetta per intero o pro quota in relazione al numero delle stesse.
  - c. Nel caso in cui il giocatore, oltre al quadriennio di formazione, sia stato tesserato nella stessa società, l'indennità di formazione, se non diversamente previsto, è incrementata:
  - d. del 10% se tesserato dalla categoria U14
  - e. del 15%, se tesserato dalla categoria U12
  - f. del 20%, se tesserato dalla categoria U10
  - g. del passaggio a categoria superiore o trasferito alla stessa categoria come criterio di determinazione della qualità tecnica raggiunta dal giocatore, da valutarsi anche come espressione della qualità del vivaio di provenienza e della formazione ricevuta dal soggetto affiliato;
  - h. del fatto che il giocatore sia stato oggetto del vincolo volontario con la Federazione Italiana Rugby per essere stato inserito, mediante accordo tecnico sportivo, nel percorso formativo federale per i Giocatori di Interesse Nazionale. In tal caso la disciplina della indennità di formazione è integrata dal Regolamento sul Regime dei Giocatori di Interesse Nazionale emanato dal Consiglio Federale.
  - i. dell'aspettativa del soggetto affiliato che ha formato il giocatore di poterlo utilizzare nella propria squadra seniores, ai fini del raggiungimento degli obbiettivi sportivi della Società.
- 6. L'indennità di formazione è pari:

- 1. per i giocatori che abbiano compiuto il 18° anno nel corso della stagione sportiva e che, terminata la stessa, intendano trasferirsi per la successiva ad altro soggetto affiliato è pari, qualunque sia la categoria del soggetto affiliato di provenienza:
  - a. ad € 800,00 se il soggetto affiliato cui intende trasferirsi svolge attività in serie C;
- b. ad € 2.000,00 se il soggetto affiliato cui intende trasferirsi svolge attività in serie B;
- c. ad € 6.000,00 se il soggetto affiliato cui intende trasferirsi svolge attività in serie A;
- d. ad € 9.000,00 se il soggetto affiliato cui intende trasferirsi svolge attività in serie Ecc.
- e. ad € 15.000,00, comprensivo di ogni altro incremento, se il soggetto affiliato cui intende trasferirsi svolge attività nell'ambito dell'attività internazionale come definita dall'art.1 comma 1 del RAS. Se il giocatore fosse trasferito a soggetto affiliato di categoria superiore, il soggetto affiliato di appartenenza originario ha diritto di ottenere da questa ultima il relativo conguaglio.
- 6.1.1 Anche in tal caso se il giocatore nella stagione sportiva successiva fosse trasferito a soggetti affiliati di categoria superiore, il soggetto affiliato di appartenenza originario ha diritto al relativo conguaglio.
- 6.1.2 Il 20% delle eventuali indennità riconosciute dalla Federazione ai soggetti affiliati per la convocazione dei loro tesserati giocatori nelle squadre nazionali sono di spettanza del soggetto affiliato presso il quale il giocatore abbia svolto l'attività giovanile U.16.
- 2. per i giocatori che abbiano compiuto il 19°, 20°, 21° e 22° anno di età nel corso della stagione sportiva e che, terminata la stessa, intendano trasferirsi per la successiva ad altro soggetto affiliato, qualunque sia la categoria del soggetto affiliato di provenienza:
  - a. ad € 800,00 se il soggetto affiliato cui intende trasferirsi svolge attività in serie C;
  - b. ad € 3.000,00 se il soggetto affiliato cui intende trasferirsi svolge attività in serie B;
  - c. ad € 7.500,00 se il soggetto affiliato cui intende trasferirsi svolge attività in serie A;
  - d. ad € 14.000,00 se il soggetto affiliato cui intende trasferirsi svolge attività in serie Ecc.
  - e. ad € 23.000,00 comprensivo di agni altro incremento se il soggetto affiliato cui intende trasferirsi svolge attività nella competizione europea organizzata dalla Celtic League;
  - 6.2.1 Tuttavia, nel caso in cui nel corso delle due stagioni sportive successive il giocatore fosse trasferito a soggetto affiliato di categoria superiore, il soggetto affiliato di appartenenza originario ha diritto di ottenere da quest' ultima il relativo conguaglio.
- 3. per i giocatori che abbiano compiuto il 23° anno di età nel corso della stagione sportiva e che, terminata la stessa, intendano trasferirsi per la successiva ad altro soggetto affiliato:
- a. ad € 600,00 se il soggetto affiliato cui intende trasferirsi svolge attività in serie C;
- b. ad € 2.250,00 se il soggetto affiliato cui intende trasferirsi svolge attività in serie B;
- c. ad € 5.625,00 se il soggetto affiliato cui intende trasferirsi svolge attività in serie A;
- d. ad € 10,500,00 se il soggetto affiliato cui intende trasferirsi svolge attività in serie Ecc.
- e. ad € 17.250,00 comprensivo di agni altro incremento se il soggetto affiliato cui intende trasferirsi svolge attività nella competizione europea organizzata dalla Celtic League;
- 4. per i giocatori che abbiano compiuto il 24° anno di età nel corso della stagione sportiva e che, terminata la stessa, intendano trasferirsi per la successiva ad altro soggetto affiliato:
- a. ad €. 300,00 se il soggetto affiliato cui intende trasferirsi svolge attività in serie C;
- b. ad €. 1.500,00 se il soggetto affiliato cui intende trasferirsi svolge attività in serie B;
- c. ad €. 3.750,00 se il soggetto affiliato cui intende trasferirsi svolge attività in serie A;
- d. ad €. 7.000,00 se il soggetto affiliato cui intende trasferirsi svolge attività in serie Ecc.
- e. ad €.11.500,00 comprensivo di agni altro incremento se il soggetto affiliato cui intende trasferirsi svolge attività nella competizione europea organizzata dalla Celtic League;
- 5. per i giocatori che abbiano compiuto il 25° anno di età nel corso della stagione sportiva e che, terminata la stessa, intendano trasferirsi per la successiva ad altro soggetto affiliato:
  - a. ad € 150,00 se il soggetto affiliato cui intende trasferirsi svolge attività in serie C;
  - b. ad € 750,00 se il soggetto affiliato cui intende trasferirsi svolge attività in serie B;

- c. ad € 1.875,00 se il soggetto affiliato cui intende trasferirsi svolge attività in serie A;
- d. ad € 3.500,00 se il soggetto affiliato cui intende trasferirsi svolge attività in serie Ecc.
- e. ad € 5.750,00 se il soggetto affiliato cui intende trasferirsi svolge attività nella competizione europea organizzata dalla Celtic League;
- 6. per i giocatori che abbiano compiuto il 26° anno di età nel corso della stagione sportiva e che, terminata la stessa, intendano trasferirsi per la successiva ad altro soggetto affiliato:
  - a. parametro "zero" qualunque sia il soggetto affiliato cui intende trasferirsi;
- 7. per i giocatori di qualunque età che intendano trasferirsi da soggetto affiliato partecipante al Campionato Pro 14 ad altro soggetto affiliato partecipante al Campionato di Eccellenza o di altra Serie inferiore l'indennità è pari a zero.
- 8. per i giocatori indicati nei commi 1,2,3,4 e 5 del presente articolo, tesserati con Gruppi Sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, rappresentati nel Comitato Sportivo Militare e firmatari di apposita convenzione con il CONI, che intendano trasferirsi ad altro soggetto affiliato partecipante al Campionato Pro 14:
- a. €. 10.000,00 spettanti al club che ha effettuato la formazione del giocatore nel periodo di vincolo obbligatorio, ovvero spettanti al club di ultimo tesseramento prima del trasferimento al Gruppo Sportivo Militare, ove lo stesso club abbia, a sua volta, provveduto al pagamento dell'indennità di formazione;

Oltre

b. a un importo pari ai 2/3 dell'indennità indicata nel presente Regolamento Organico spettante al Gruppo Sportivo Militare, così come sopra definito.

# Art. 49 - Compensazione di importi versati dal giocatore con l'indennità di formazione spettante al soggetto affiliato

- 1. Il giocatore ha diritto di opporre in compensazione, rispetto alla indennità di formazione di cui all'art. 48, ogni somma comunque versata in ogni momento del tesseramento, per la sua formazione tecnica, fisica ed agonistica, fatte salve le pure quote associative che non potranno comunque incidere, ai fini del presente articolo, per un importo superiore a quello stabilito dal Consiglio Federale per ciascuna stagione sportiva.
- 2. In caso di controversie tra soggetto affiliato e giocatore, quest'ultimo potrà ricorrere alla Commissione Paritetica di Conciliazione secondo le procedure indicate all'art. 47 del presente Regolamento.

# Art. 50 - Trasferimento temporaneo per prestito

- 1. I giocatori possono fare richiesta di tesseramento temporaneo con altro soggetto affiliato.
- 2. La richiesta con la specifica indicazione del soggetto affiliato per il quale si chiede il tesseramento temporaneo, deve essere corredata da nulla-osta rilasciato dal presidente del soggetto cui il tesserato è vincolato ed inoltrata all'ufficio competente, mediante lettera raccomandata, entro la data che sarà fissata dal Consiglio Federale, con apposita delibera, entro il 30 aprile dell'anno precedente alla stagione sportiva di riferimento.
- 3. Il Consiglio Federale, su richiesta dell'interessato, sentito se necessario il soggetto affiliato di appartenenza, può concedere il trasferimento in prestito senza nulla-osta ai giocatori di categoria Juniores Under 18 che appartengono ad un soggetto affiliato che non si è iscritto o ha rinunciato al relativo campionato juniores di categoria. Il prestito può essere richiesto solo per il trasferimento a soggetto affiliato che svolga il campionato juniores di categoria e l'attività del tesserato sarà limitata a tale categoria.

## Art. 51 - Durata, effetti del prestito

- 1. Il tesseramento temporaneo per prestito determina la sospensione del rapporto con il soggetto affiliato cui il giocatore è vincolato ed ha durata limitata ad un solo anno sportivo, al termine del quale il giocatore rientra nel soggetto affiliato di appartenenza, con il quale permane il vincolo sportivo regolamentare residuo.
- 2. Il soggetto affiliato non può effettuare più di dieci trasferimenti temporanei per categoria nella stessa stagione sportiva.
- 3. Dopo tre anni consecutivi di prestito, anche in soggetti affiliati diversi, il giocatore sarà libero di chiedere il trasferimento ad altri soggetti affiliati senza il nulla-osta del soggetto affiliato originario di appartenenza, che non avrà diritto al versamento di alcuna indennità di formazione.
- 4. Nei casi di trasferimento temporaneo verrà rilasciata una nuova tessera avente validità per un solo anno sportivo e sarà ritirata quella precedente.

#### Art. 52 - Trasferimento definitivo

- 1. Nel termine del 31 marzo di ogni anno, ogni giocatore può chiedere il trasferimento ad altro soggetto affiliato nazionale o straniero.
- 2. La domanda, con l'indicazione del soggetto affiliato per il quale si chiede il trasferimento, deve essere corredata da nulla-osta rilasciato dal presidente del soggetto affiliato di appartenenza ed inoltrata, mediante lettera raccomandata, all'ufficio tesseramenti della Federazione.
- 3. Il trasferimento di giocatori stranieri è limitato solo da eventuali accordi collaterali, di cui all'art. 41 ultimo comma.

## Art. 53 - Trasferimento definitivo con nulla-osta d'ufficio.

- 1. Il Consiglio Federale può concedere il nulla osta d'ufficio, anche al di fuori del termine fissato, nei seguenti casi:
  - a. quando, su richiesta dell'interessato e sentito, ove necessario, il soggetto affiliato di appartenenza, quest'ultimo non lo abbia impiegato, nonostante la disponibilità dello stesso, in campionati o manifestazioni federali, nella stagione sportiva precedente. Ai fini della presente disposizione, per impiego del giocatore si intende la effettiva partecipazione alla competizione e non il suo inserimento nella lista gara consegnata all'arbitro;
  - b. quando, su richiesta dell'interessato e senza il nulla-osta della società di appartenenza, valutata ogni circostanza del caso concreto, ricorrano comprovati motivi, soggettivi che giustifichino il trasferimento;
  - c. quando, su richiesta dell'interessato, atleta nazionale o di interesse nazionale, il soggetto affiliato di appartenenza, non lo abbia impiegato per ragioni tecniche, nonostante la disponibilità dello stesso, almeno sei volte anche non consecutive, in gare ufficiali nelle categorie a cui lo stesso può partecipare, nel corso stagione sportiva. Ai fini della presente disposizione, per impiego del giocatore si intende la effettiva partecipazione alla gara, per almeno un tempo, e non il suo inserimento nella lista consegnata all'arbitro.

## Art. 54 - Assicurazione dei tesserati

- 1. Il tesseramento e la corresponsione della tassa prescritta obbligano la Federazione a contrarre per i tesserati l'assicurazione prevista dal CONI e dalla legge per i rischi derivanti dall'attività agonistica.
- 2. I soggetti affiliati possono aumentare il massimale concordato dalla Federazione integrando, tramite la stessa, i relativi premi.

#### **CAPO IV - ALTRI TESSERATI**

#### Art. 55 - Tesseramento degli arbitri

- 1. Coloro che sono stati qualificati arbitri debbono richiedere il tesseramento inviando i seguenti documenti:
  - a. domanda di tesseramento;
  - b. certificato penale o documento equipollente;
  - c. certificato di idoneità fisica per attività sportiva agonistica;
  - d. due foto formato tessera:
  - e. la tassa di tesseramento.

## Art. 56 - Qualificazione e Tesseramento dei Tecnici

- 1. Possono essere tesserati come allenatori coloro che:
  - a. abbiano compiuto il 18° anno di età;
  - b. non abbiano riportato condanna per delitto doloso e l'interdizione dai pubblici uffici e le sanzioni per l'uso delle sostanze e metodi dopanti;
  - c. non siano stati assoggettati da parte della F.I.R. o di altre Federazioni sportive anche internazionali, a sanzioni che comportino la sospensione o l'inibizione per attività federali;
  - d. abbiano partecipato ad un apposito corso e superato le prove di esame.
- 2. Il Consiglio Federale, su proposta della Commissione Tecnica Federale, attribuisce le qualifiche dei tecnici ed il loro inquadramento nelle seguenti categorie:
  - a. Allenatore "bambini" (Livello 1) con abilitazione dall'Under 6 all'Under 12;
  - b. Allenatore "adolescenti" (Livello 2) con abilitazione dall'U14 all' U18 e Coppa Italia femminile Seniores;
  - c. Allenatore "adulti" (Livello 3) con abilitazione alla serie "C", alla Serie "B" e Serie A femminile:
  - d. Allenatore "adulti +" (Livello 3 +) con abilitazione alla serie "A" e alla Serie Eccellenza -Top 12" maschile:
  - e. Allenatore "élite" (Livello 4) abilitazione alle Squadre Partecipanti al Campionato Internazionale PRO 14 e alle Squadre Nazionali.
  - Il Consiglio Federale, in relazione alla attività sportiva federale, su richiesta delle competenti Commissioni Tecniche Federali, può modificare o integrare le abilitazioni in relazione a ciascun livello.
- 3. L'attività del Settore Tecnico è disciplinata dall'apposito Regolamento, predisposto nel rispetto delle indicazioni in materia impartite dal CONI, nel "Piano nazionale di formazione dei quadri operanti nello Sport".
- 4. Coloro che sono stati qualificati allenatori devono essere tesserati previo l'invio della documentazione di cui al primo comma del presente articolo e del versamento della relativa tassa.
- 5. Entro il 31 dicembre di ogni anno, gli allenatori devono rinnovare il loro tesseramento mediante domanda diretta all'Ufficio Tecnico Federale, accompagnata della tassa relativa.
- 6. Il rinnovo della tessera è subordinato alla frequenza dei corsi di aggiornamento con cadenza biennale.
- 7. In caso di mancato rinnovo, il nuovo tesseramento può essere rilasciato solo in seguito alla frequenza senza esame finale del corso corrispondente all'ultimo livello conseguito.
- 8. Possono inoltre essere tesserati come allenatori coloro che, avendone conseguito la qualifica da parte di Federazione Straniera, ne ottengano il riconoscimento dal Consiglio Federale su proposta della Commissione Tecnica Federale e previo pagamento della tassa prevista.
- 9. È vietato svolgere l'attività allenatore nell'ambito dell'attività federale senza averne conseguito la relativa abilitazione ed essere regolarmente tesserato.

10. Sull'elenco dei giocatori da presentarsi all'arbitro o al responsabile del raggruppamento prima di ogni gara o raggruppamento, deve essere indicato il nominativo dell'allenatore della squadra, munito di abilitazione relativa alla categoria, che è autorizzato ad accedere al recinto di gioco.

# Art. 57 - Qualificazione e tesseramento dei Preparatori atletici

- 1. Possono essere tesserati come preparatori atletici coloro che:
  - a. abbiano compiuto il 18° anno di età;
  - b. non abbiano riportato condanna per delitto doloso e l'interdizione dai pubblici uffici e le sanzioni per l'uso delle sostanze e metodi dopanti;
  - c. non siano stati assoggettati da parte della F.I.R. o di altre Federazioni sportive anche internazionali, a sanzioni che comportino la sospensione o l'inibizione per attività federali;
  - d. abbiano partecipato ad un apposito corso e superato le prove di esame.
- 2. Coloro che sono stati qualificati preparatori atletici devono essere tesserati previo l'invio della documentazione di cui al primo comma del presente articolo e del versamento della relativa tassa.
- 3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i preparatori atletici devono rinnovare il loro tesseramento mediante domanda diretta all'Ufficio Tecnico Federale, accompagnata della tassa relativa.
- 4. Il rinnovo della tessera è subordinato alla frequenza dei corsi di aggiornamento con cadenza biennale.
- 5. È vietato svolgere l'attività di preparatore atletico nell'ambito dell'attività federale senza averne conseguito la relativa abilitazione.

# Art. 58 - Dirigenti e incaricati dei soggetti affiliati

- 1. I dirigenti, i medici sociali, i massaggiatori e ogni altra persona che, per incarico del soggetto affiliato, possa avere rapporti con organismi federali devono essere tesserati.
- 2. Il Consiglio Federale, sulla scorta della documentazione ricevuta dal soggetto affiliato interessato, delibera in merito rilasciando tessere con la indicazione delle rispettive qualifiche.
- 3. Negli anni sportivi successivi a quello del rilascio le tessere vengono rinnovate previo pagamento della relativa tassa.

# Art. 59 - Presidenti Onorari – Membri Benemeriti - Dirigenti Federali - Giocatori Nazionali non più in attività

- 1. Il Presidente della F.I.R., nei limiti del contingente previsto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e nei limiti e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale per ogni categoria può rilasciare, per ogni quadriennio olimpico, tessere nominative con vidimazione SIAE per l'accesso alle gare organizzate nell'ambito della Federazione ai seguenti soggetti:
  - a. Presidenti Onorari e membri benemeriti;
  - b. Dirigenti Federali in carica;
  - c. ex componenti di Organi Federali;
  - d. giocatori nazionali non più in attività;
  - e. arbitri;
  - f. categorie o persone stabilite dal Consiglio Federale.
- 2. Il Consiglio Federale si riserva la facoltà di sospendere le tessere nominative con vidimazione SIAE o di autorizzarne la sospensione in occasione di particolari eventi.

#### Art. 60 - Denominazione

- 1. Sono Commissioni:
  - a. la Commissione Nazionale Arbitri (C.N.Ar.);
  - b. la Commissioni Organizzatrice Gare (C.O.G.);
  - c. la Commissione Tecnica Federale Attività Internazionale (C.T.F.A.I.);
  - d. la Commissione Tecnica Federale Attività Nazionale (C.T.F.A.N.);
  - e. la Commissione Carte Federali (C.C.F);
  - f. la Commissione Tesseramenti e Affiliazioni (C.T.A);
  - g. la Commissione Paritetica di Conciliazione;
  - h. la Commissione Federale Atleti;
  - i. le Commissioni Federali, consultive o esecutive, nominate dal Consiglio Federale;
  - j. la Commissione Medica Federale;
  - k. la Commissione Antidoping.
- 2. Le commissioni sub lettera i. e j. sono disciplinate negli specifici regolamenti approvati dal CONI.
- 3. Sono Strutture:
  - a. la Presidenza Federale:
  - b. la Segreteria Generale con funzioni di Direzione Generale
  - c. la Segreteria Federale;
  - d. la Direzione Tecnica Sportiva;
  - e. la Direzione Amministrativa
  - f. la Direzione Commerciale & Marketing;
  - g. gli Uffici Federali.
- 4. La composizione, la competenza e l'organizzazione di dette Commissioni e Strutture sono definite nel presente Regolamento.
- 5. Tutti coloro che operano nell'ambito delle Commissioni e delle Strutture Federali sono tenuti al segreto d'ufficio e al rispetto del Codice Etico.

# CAPO II - LE COMMISSIONI

#### Art. 61- La Commissione Nazionale Arbitri

- 1. La Commissione Nazionale Arbitri (C.N.Ar) ha il compito di promuovere il reclutamento e di curare la formazione, l'istruzione, l'inquadramento degli arbitri.
- 2. La Commissione Nazionale Arbitri è costituita da arbitri tesserati della Federazione che siano membri del Consiglio della Commissione e dai Coordinatori dei Comitati Regionali Arbitri (CRA).
- 3. La Commissione Nazionale Arbitri ha sede presso la F.I.R. e ha durata quadriennale.
- 4. Il Consiglio Federale designa un incaricato con funzioni di segretario, il quale deve dare esecuzione ai provvedimenti della Commissione Nazionale Arbitri.
- 5. I Comitati Regionali Arbitri hanno sede presso i Comitati Regionali della Federazione.

# Art. 62 - Il Consiglio della Commissione Nazionale Arbitri

- 1. La Commissione Nazionale Arbitri è retta da un Consiglio composto dal Presidente e da sei Consiglieri e ha durata quadriennale.
- 2. Il Presidente e cinque consiglieri sono nominati dal Consiglio Federale all'inizio del quadriennio sportivo fra gli appartenenti alle categorie degli effettivi e dei fuori ruolo che si siano distinti

nella attività svolta, su proposta della C.N.Ar. in scadenza, che è tenuta a fornire, motivandone la proposta, una lista di due nominativi per ciascuno dei seguenti incarichi:

- Presidente del Consiglio Nazionale Arbitri
- Consigliere Addetto alla Promozione e Reclutamento
- Consigliere addetto alla Didattica
- Consigliere addetto alla Selezione
- Consigliere addetto alla Attività Femminile
- Consigliere Addetto alla Attività Internazionale

Il sesto consigliere è nominato dal Consiglio Federale, ed è scelto tra i Tecnici Federali Nazionali.

- 3. Il Consiglio Federale ha facoltà di richiedere alla Commissione Nazionale Arbitri la revisione della lista dei nominativi e, nel caso in cui i nominativi della lista rinnovata non siano ritenuti idonei per la carica, procede d'ufficio.
- 4. Il Presidente ed i consiglieri Commissione Nazionale Arbitri, se arbitri in attività, devono essere posti fuori ruolo per tutta la durata del mandato a pena di decadenza dall'incarico.
- 5. In caso di dimissioni o di cessazione per qualsiasi causa del Presidente, il consiglio della Commissione Nazionale Arbitri decade e si procede alla costituzione del nuovo Consiglio ai sensi del punto 2.
- 6. In caso di dimissioni o di cessazione della carica di uno o più consiglieri, il Presidente della Commissione Nazionale Arbitri, nel termine di venti giorni da detto evento, propone al Consiglio Federale una lista di due nominativi per incarico da integrare e si procede alla costituzione di un nuovo Consiglio ai sensi del punto 2.

# Art. 63 - Il Consiglio della Commissione Nazionale Arbitri. Norme di funzionamento

- 1. Il Consiglio della Commissione Nazionale Arbitri è convocato almeno quattro volte l'anno, nel luogo ritenuto opportuno, dal Presidente o dal Consigliere da questi delegato.
- 2. Il Consiglio ha durata quadriennale.
- 3. Le convocazioni del Consiglio devono essere contestualmente comunicate al Presidente della F.I.R. e della commissione Tecnica Federale.
- 4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza del Presidente e di almeno altri quattro componenti il Consiglio.
- 5. Le deliberazioni del Consiglio della Commissione Nazionale Arbitri sono valide se assunte dalla maggioranza dei componenti presenti in riunione; in caso di parità di voti prevale quello di chi l'ha presieduta.
- 6. Il verbale di ciascuna riunione, sottoscritto da chi l'ha presieduta, deve essere inviato in copia alla Commissione Tecnica Federale.

# Art. 63 bis - Compiti del Consiglio Nazionale Arbitri.

- 1. Il Consiglio Nazionale Arbitri, nell'ambito delle direttive emanate dalla Commissione Nazionale Arbitri è competente rispetto a:
  - a. la didattica nazionale di concerto con la Commissione Tecnica Federale predisponendo, i programmi dei corsi di formazione per arbitri e dei corsi di formazione per arbitri con funzioni di istruttori;
  - b. l'attività di formazione per l'alto livello arbitrale di concerto con la Commissione Tecnica Federale;
  - c. l'attività di selezione nazionale, sottoponendo all'approvazione della Commissione Tecnica Federale i programmi dei corsi di formazione per arbitri con funzioni di selezionatori nonché i programmi per la qualificazione e la verifica dell'idoneità tecnica e psicofisica degli arbitri

provvedendo alla formazione degli elenchi degli arbitri abilitati a dirigere incontri nei vari campionati; nonché alla formazione degli elenchi dei giudici di linea;

- d. l'attività internazionale, anche di designazione, di concerto con la Commissione Tecnica Federale ed i referenti federali nei consessi internazionali;
- e. coordinamento dell'attività territoriale, di concerto con la Commissione Tecnica Federale.
- 2. Gli incarichi relativi all'attività di formazione e di selezione non sono cumulabili tra loro.

#### Art. 63 ter - Ufficio Tecnico della Commissione Nazionale Arbitri

- 1. L'ufficio Tecnico della Commissione Nazionale Arbitri è formato da:
  - a. Responsabile della Promozione e Reclutamento
  - b. Responsabile della Didattica
  - c. Responsabile della Selezione
  - d. Responsabile della Attività Femminile
  - e. Responsabile della Attività Internazionale
  - f. nominati dal Consiglio Federale su proposta del Consiglio Nazionale Arbitri di concerto con la Commissione Tecnica Federale.
- 2. L'attività dell'Ufficio è coadiuvata dal Segretario della Commissione.

## Art. 63 quater -I Comitati Regionali Arbitri

- 1. Presso ogni Comitato Regionale con almeno 25 tesserati arbitri è costituito il Comitato Regionale Arbitri, formato da tre consiglieri nominati all'inizio del quadriennio olimpico dal Consiglio Federale su Proposta del Consiglio della C.N.Ar. fra gli appartenenti alle categorie degli effettivi e dei fuori ruolo residenti nella regione, motivandone la proposta per i seguenti incarichi:
  - Responsabile Regionale Reclutamento e Formazione
  - Responsabile Regionale della Selezione
  - Il Consiglio Federale, su proposta del Consiglio nazionale Arbitri, attribuisce ad uno dei suddetti Consiglieri la funzione di Coordinatore Regionale
- 2. Il Comitato Regionale Arbitri è convocato dal Coordinatore almeno quattro volte all'anno.
- 3. Gli incarichi relativi al reclutamento, alla selezione e alla formazione non sono cumulabile tra loro.
- 4. Nei Comitati Regionali con meno di 25 tesserati arbitri e nelle Delegazioni Regionali è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Consiglio nazionale arbitri, un Responsabile Regionale, soggetto al coordinamento del Comitato Regionale Arbitri di riferimento, con funzioni di sviluppo reclutamento e formazione in ambito territoriale.

# Art. 63 quinquies - Compiti dei Comitati Regionali Arbitrali

- 1. Il Comitato Regionale Arbitri, nell'ambito delle direttive emanate (dalla Commissione Nazionale Arbitri) è competente rispetto a:
  - a. l'attività di reclutamento sul territorio;
  - b. la didattica e la formazione degli arbitri a livello regionale;
  - c. l'esecuzione dei corsi di formazione per arbitri a livello regionale;
  - d. l'attività di selezione regionale;
  - e. coordinamento delle sezioni arbitrali nel territorio;
  - f. coordinamento dell'attività territoriale con quella nazionale, con la stesura di relazioni semestrali da inviarsi al Consiglio della Commissione Nazionale Arbitri sulla attività svolta.
- 2. L'attività del Comitato Regionale Arbitri è svolta sotto il coordinamento del Consigliere della C.N.Ar. addetto alla Attività di Promozione e Reclutamento.

- 3. Il referente del Responsabile Regionale Reclutamento e Formazione è il <u>Consigliere</u> C.N.Ar. addetto alla Promozione ed al Reclutamento.
- 4. Il referente del Responsabile Regionale di Selezione è il <u>Consigliere</u> C.N.Ar. addetto alla Promozione ed al Reclutamento.

### Art. 63 sexies - Sezioni Arbitrali Territoriali

- In ogni capoluogo del territorio regionale, ove risiedano almeno otto tesserati arbitri, è costituita una Sezione Arbitrale Territoriale retta da un capo sezione nominato dal Comitato Regionale Arbitri.
- 2. Nei capoluoghi ove non si raggiunga il numero di otto tesserati, gli arbitri ivi residenti, sono aggregati nella Sezione più prossima.
- 3. La Sezione Territoriale opera d'intesa con il Comitato Regionale Arbitri, al fine di favorire e sviluppare l'attività di reclutamento, didattica e formazione degli arbitri sul territorio.

# Art. 63 septies – Ufficio Nazionale di Designazione

- 1. L'Ufficio Nazionale di Designazione è nominato dal Consiglio Federale all'inizio di ciascuna stagione sportiva e resta in carica per la durata della stessa.
- 2. L'Ufficio è formato da:
- tre componenti scelti tra gli arbitri fuori ruolo nominati dal Consiglio Federale su proposta della C.N.Ar.:
- un Tecnico Federale Nazionale con funzioni consultive nominato dal Consiglio Federale su proposta della C.N.Ar.;
- Coordinatore Tecnico Federale. È competente per la designazione nei campionati o manifestazioni federali a livello nazionale.

# Art. 63 opties – Il Designatore Regionale

- 1. Il Designatore Regionale è nominato dal Consiglio Federale fra gli Arbitri fuori ruolo su proposta del Consiglio della CNAr all'inizio di ciascuna stagione sportiva e resta in carica per la durata della stessa
- 2. Il Designatore Regionale svolge attività di designazione in relazione ai campionati e alle attività sportive di competenza dei Comitati Regionali di appartenenza. Svolge inoltre attività allo stesso delegate dal Consiglio Federale.

### Art. 64 - Qualifica e Tesseramento degli Arbitri

- 1. Il Consiglio Federale ratifica la qualifica degli arbitri effettivi, su proposta del Consiglio della Commissione Nazionale Arbitri corredata, per ciascuno dei nominativi, dalla documentazione comprovante che:
  - a. abbiano compiuto il 16° anno di età e non superato il 55°;
  - b. non abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto doloso, interdizione dai pubblici uffici e sanzioni per uso di sostanze e/o metodi dopanti;
  - c. non siano stati assoggettati da parte della F.I.R. o di altre Federazioni sportive, anche internazionali, a sanzioni che comportino la sospensione o l'inibizione per attività federali;
  - d. siano stati dichiarati fisicamente idonei all'attività sportiva agonistica;
  - e. abbiano partecipato ad un apposito corso didattico-formativo e superato le prove di esame per ciascun tipo di abilitazione, ivi compresi i "test attitudinali" previsti dalla Commissione Tecnica Federale, e abbiano conseguito la prescritta abilitazione ad arbitrare.
- 2. Coloro che sono stati qualificati come arbitri possono essere tesserati dalla Federazione previo versamento della relativa tassa.

3. All'inizio di ogni anno sportivo, gli arbitri devono rinnovare il tesseramento mediante domanda diretta alla Commissione Nazionale Arbitri, corredata da certificato di idoneità fisica per l'attività agonistica e dalla tassa dovuta.

## Art. 65 – Categorie di Arbitri

- 1. Gli arbitri sono inquadrati nelle seguenti categorie:
  - a. Arbitri effettivi;
  - b. Arbitri fuori ruolo.
- 2. Sono arbitri effettivi gli arbitri designabili nella funzione arbitrale nelle gare ufficiali e non ufficiali in ambito federale.
- 3. Sono arbitri fuori ruolo gli arbitri con funzioni gestionali e organizzative, didattiche, formative, di selezione, di designazione a livello nazionale e territoriale ed ogni altra attività connessa, con esclusione della funzione arbitrale.
- 4. Gli arbitri effettivi al fine della funzione arbitrale devono:
  - a. essere in possesso della abilitazione ad arbitrare;
  - b. partecipare alla formazione permanente prescritta
  - c. mantenere la sussistenza dei requisiti personali regolamentari;
  - d. mantenere la sussistenza dei requisiti fisico-atletici prescritti per ciascun livello.

Le abilitazioni che gli stessi possono gradatamente conseguire sono:

- a. Abilitazione di I° grado (allievo arbitro effettivo): fino attività (giovanile)
- b. Abilitazione di II° grado 1° livello (arbitro effettivo): fino attività Seniores serie C,
- c. Abilitazione di II° grado 2° livello (arbitro effettivo): fino attività Seniores serie B;
- d. Abilitazione di II° grado 3° livello (arbitro effettivo): fino attività Seniores serie A;
- e. Abilitazione di III grado (arbitro effettivo): fino attività Seniores serie Eccellenza;
- f. Abilitazione di IV° grado (arbitro effettivo): fino attività Seniores Internazionale:

Le suddette abilitazioni sono deliberate dal Consiglio Federale, su proposta della CNAr in presenza di requisiti regolamentari, una volta superati i relativi esami e le prove attitudinali previste.

- 5. Si ha perdita della abilitazione ad arbitrare:
  - a. per mancato tesseramento per due stagioni sportive;
  - b. per perdita dei requisiti personali e di quelli fisico-atletico-sanitari;
  - c. per mancata partecipazione alla formazione permanente;
  - d. per comprovato deficit tecnico sopravvenuto;
  - La perdita della abilitazione è deliberata dal CF su motivata richiesta
- 6. Possono, altresì, essere abilitati come arbitri effettivi coloro che hanno conseguito la qualifica di arbitro da parte di federazione straniera.
- 7. L'ammissione in tale categoria è deliberata dal Consiglio Federale, su proposta della Commissione Tecnica Federale, ad iniziativa del Consiglio Nazionale Arbitri.
- 8. Rientrano nella categoria degli arbitri fuori ruolo coloro che:
  - a. non sono considerati fisicamente idonei a svolgere l'attività arbitrale;
  - b. hanno compiuto il 55° anno di età;
  - c. si trovano in condizioni di incompatibilità;
  - d. ne hanno fatta esplicita richiesta.
  - La valutazione delle condizioni per l'eventuale riammissione alla funzione arbitrale, con esclusione della ipotesi su b., è demandata alla CNAr
- 9. Gli arbitri fuori ruolo al fine dello svolgimento dell'attività didattica, di formazione e selezione devono:
  - a. essere in possesso della abilitazione allo svolgimento dell'attività didattica e di formazione o di selezione;

- b. compiere la formazione permanente;
- c. mantenere la sussistenza dei requisiti personali regolamentari.
- 10. Gli arbitri fuori ruolo che intendono svolgere attività didattica e di formazione devono conseguire le seguenti abilitazioni:
  - a. Tecnico arbitrale di 1 grado (per allievi arbitri e ausiliari);
  - b. Tecnico arbitrale di 2 grado 1°livello (per arbitri di serie C);
  - c. Tecnico arbitrale di 2 grado II° livello (per arbitri di serie B/A);
  - d. Tecnico arbitrale di 3 grado (eccellenza);
  - e. Tecnico arbitrale di 4 grado (internazionali).
- 11. Il referente dei tecnici arbitrali con funzioni didattiche e formative:
  - di 1°e 2° grado è il Responsabile Regionale di Formazione;
  - di 3° grado è il Responsabile Tecnico Nazionale della Didattica;
  - di 4° grado è il Responsabile Tecnico della Attività Internazionale;
- 12. Gli Arbitri fuori ruolo che intendono svolgere l'attività di selezione devono conseguire le seguenti abilitazioni:
  - a. Tecnico selezionatore di 1 grado (allievi arbitri e ausiliari) (Regionale);
  - b. Tecnico selezionatore di 2 grado (arbitri serie C/B) (Regionale);
  - c. Tecnico selezionatore di 3 grado (arbitri A/Eccellenza) (Nazionale);
  - d. Tecnico di 4 grado (internazionale).
- 13. Il referente dei tecnici arbitrali selezionatori:
  - di 1° e 2° grado è il Responsabile Regionale di Selezione;
  - di 3° grado è il Responsabile Tecnico della Nazionale di Selezione;
  - di 4° grado è il Responsabile Tecnico Nazionale della Attività Internazionale.

# Art. 66 – Doveri e Diritti degli Arbitri

- 1. Gli arbitri devono attenersi, oltre a quanto disposto dai Regolamenti Federali, al Codice di condotta adottato dal Consiglio Federale, su proposta della CNAr e alle direttive interne fissate dal Consiglio Nazionale Arbitri
- 2. Gli Arbitri effettivi in particolare, devono:
  - a. dirigere le gare ed assolvere le altre funzioni per le quali sono stati designati;
  - b. giustificare tempestivamente ogni eventuale rifiuto o mancato adempimento delle funzioni loro affidate;
  - c. astenersi dal fare, in pubblico o privato, dichiarazioni relative alle gare nelle quali hanno espletato le loro funzioni;
  - d. prestare agli arbitri che esplicano le loro funzioni la collaborazione dagli stessi eventualmente richiesta;
  - e. presentare certificato medico attitudinale, rilasciato da un medico sportivo, all'atto del rinnovo annuale del tesseramento e ogni volta che i Consiglio della Commissione Nazionale Arbitri lo ritenga opportuno;
  - f. provvedere ad ogni incombenza prescritta dalle norme federali e dal Consiglio Federale in merito al loro tesseramento;
  - g. sostituire l'arbitro designato nei casi previsti;
  - h. spedire entro la giornata successiva allo svolgimento della gara, per posta elettronica, o se previsto, con altri mezzi analoghi, fax, o posta celere all'ufficio del Giudice Sportivo competente, il referto e gli elenchi dei giocatori che hanno partecipato alla gara;
  - i. in presenza di reclamo presentato al termine della gara o di grave infortunio, la spedizione, comprensiva di impugnativa, dovrà essere effettuata per posta elettronica o, se previsto, con altri mezzi analoghi, fax, o posta celere per posta celere e anticipata via fax, con i termini sopra indicati.

- j. compilare il referto in ogni sua parte dando particolare evidenza ai fatti rilevanti ai fini dell'omologazione della gara e della applicazione degli eventuali provvedimenti disciplinari;
- k. collaborare con gli Organi di giustizia Sportiva
- l. assolvere a tutto quanto prescritto dal presente regolamento per l'ammissione dei tesserati al terreno di gioco.
- 3. Gli arbitri hanno diritto:
  - a. al rimborso, nella misura stabilita dal Consiglio Federale, delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni;
  - b. se muniti di tessera vidimata S.I.A.E. all'accesso gratuito a tutte le gare organizzate nell'ambito della Federazione, se non diversamente previsto.
- 4. Fatta salva l'ipotesi prevista dall'art. 66 ter, la funzione di arbitro è incompatibile con qualsiasi altro tipo di tesseramento e con qualsiasi carica federale e sociale.

## Art. 66 bis- Cessazione di appartenenza alle categorie arbitrali

- 1. Gli arbitri cessano di far parte delle categorie previste:
  - a. per sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalle lettere b) o c) dell'art. 64;
  - b. per la reiterata non partecipazione alla formazione permanente per due stagioni sportive;
  - c. per dimissioni;
  - d. per inattività assoluta per un intero anno sportivo;
  - e. per mancato rinnovo del tesseramento per un periodo superiore a due stagioni sportive.

#### Art. 66 ter – Ausiliario di gara

1. Può essere conferita l'abilitazione ad Ausiliario di Gara ad altri tesserati di età non superiore ai 30 anni per una durata non superiore a cinque anni che abilita alla funzione arbitrale fino all'attività giovanile a livello regionale.

La suddetta abilitazione provvisoria, non rinnovabile o prorogabile è deliberata dalla C.N.Ar. in esito al superamento dell'esame e in presenza dei requisiti regolamentari.

# Art. 67 - Responsabilità di spesa

- 1. Il Consiglio Nazionale Arbitri deve predisporre annualmente un dettagliato preventivo di spesa, comprendente quelli predisposti dai CRA.
- 2. Sono responsabili di spesa in relazione alle rispettive competenze:
  - a. il Presidente della (CNAR)
  - b. I Designatori Nazionali
  - c. Il Coordinatore Regionale, d'intesa con il Designatore Regionale
- 3. Il comportamento dei responsabili di spesa deve essere importato ai principi di buona amministrazione e di ragionevolezza, di economicità e di ottimizzazione, in conformità con le linee guida approvate dal Consiglio Federale.

### Art. 68 – Diarie e rimborsi

Il Consiglio Federale emana per ciascuna stagione sportiva la tabella:

- a. delle diarie e delle loro modalità applicative spettanti per l'esercizio della funzione arbitrale;
- b. delle diarie e delle loro modalità applicative spettanti per l'esercizio della funzione di designatore;
- c. delle diarie e delle loro modalità applicative spettanti a dirigenti arbitrali nazionali e territoriali.

Il rimborso delle spese, se non forfetizzate, è disciplinato da apposito regolamento.

#### Art. 69 - Conferenza Nazionale Arbitrale

Al termine della stagione sportiva e, comunque, non oltre il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva, è tenuta alla presenza del Presidente Federale, una conferenza nazionale riepilogativa dell'attività svolta a livello nazionale e territoriale e con contenuti propositivi rispetto alla stagione sportiva successiva.

Alla conferenza partecipano:

- a. Il Presidente e i membri del Comitato Nazionale Arbitri
- b. I Designatori Nazionali
- c. I Designatori Regionali

# Art. 70 - La Commissione Organizzatrice Gare

- 1. La Commissione Organizzatrice Gare ha il compito di provvedere, su incarico del Consiglio Federale, alla organizzazione dei campionati nazionali e di ogni altra manifestazione federale, stabilendo il calendario delle gare, emanando ogni provvedimento necessario e dandone immediata comunicazione all'Ufficio Settore Arbitrale e Designazioni, ai soggetti affiliati interessati e all'Ufficio del Giudice Sportivo competente.
- 2. Essa è costituita da cinque membri nominati, per ogni quadriennio olimpico, dal Consiglio Federale che tra questi ne designa il Presidente, un Responsabile Coordinatore ed il Segretario.
- 3. La Commissione Organizzatrice Gare è convocata e presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal membro più anziano di età; per la validità delle riunioni occorre la presenza di almeno tre componenti. Essa delibera a maggioranza dei presenti.
- 4. In assenza del segretario, le sue funzioni sono assunte da uno dei componenti su designazione di chi presiede ed il verbale di ogni riunione deve essere sottoscritto da chi l'ha presieduta e dal segretario.
- 5. Avverso le delibere della Commissione Organizzatrice Gare è ammesso reclamo, tramite telegramma o fax, per riesame nel termine di due giorni dalla comunicazione del provvedimento.
- 6. La Commissione delibera sul reclamo nei due giorni successivi al ricevimento e ne dà immediata comunicazione agli interessati ricorrenti.
- 7. Avverso il provvedimento emesso in sede di riesame è ammesso, entro cinque giorni dal ricevimento dello stesso, ricorso tramite telegramma o fax al Consiglio Federale, che decide in via definitiva.
- 8. La programmazione delle gare stabilita dalla Commissione Organizzatrice Gare è immodificabile, salvo le ipotesi di anticipazione della gara nei sette giorni antecedenti a quelli della data di programmazione o variazioni dell'orario, su accordo dei soggetti affiliati o delibera del Consiglio Federale.
- 9. La riprogrammazione della gara da parte della Commissione Organizzatrice Gare è ammessa solo in conseguenza di trasmissione della decisione dell'organo preposto all'omologazione.
- 10. In nessun caso la Commissione Organizzatrice Gare ha la possibilità di sospendere la programmazione o riprogrammare gare a richiesta di uno o dei due soggetti affiliati, ritenendosi il provvedimento di programmazione, non sottoposto a reclamo, come definitivo.
- 11. Tale potere, alla presenza di comprovati motivi, è riservato esclusivamente al Consiglio Federale Ad istanza di chi ne ha interesse, purché la gara programmata non sia già stata disputata.
- 12. In caso di eccezionale urgenza, tali poteri spettano al Presidente della Federazione, che riferirà al Consiglio Federale alla prima riunione.
- 13. Compete inoltre alla Commissione Organizzatrice Gare, nelle ipotesi di squalifica di terreni di gioco, stabilire il campo in cui dovranno essere disputate le partite di campionato o altra manifestazione federale già programmate.
- 14. Gli stessi compiti previsti per la Commissione organizzatrice, sono attribuiti agli organi territoriali in relazione alla attività dagli stessi organizzata.

15. In tal caso il potere di sospendere o riprogrammare una gara, in casi di urgenza, è attribuita al Presidente del Comitato al quale è attribuita l'organizzazione della attività.

# Art. 71 - La Commissione Tecnica Federale Attività Internazionale (CTFAI)

- a. La Commissione Tecnica Federale Attività Internazionale è composta da:
  - a. Il Direttore Tecnico Sportivo con funzione di Presidente;
  - b. Il Coordinatore Tecnico federale della Attività Internazionale;
  - c. il Segretario nominato dal Consiglio Federale;
  - d. L'allenatore della nazionale maggiore;
  - e. Il Responsabile della Formazione & Sviluppo dell'alta prestazione;
  - f. Il Responsabile della preparazione fisica;
  - g. Il Responsabile del settore internazionale del Commissione Nazionale Arbitri;
  - h. Il Medico Federale

Alla commissione ha facoltà di partecipare il Presidente della Federazione o un Consigliere Federale dallo stesso delegato.

- 2. Essa è convocata dal Presidente della Commissione, nel luogo ritenuto opportuno e ha facoltà di invitare a partecipare, in relazione agli argomenti trattati dall'ordine del giorno, soggetti esterni. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza del Presidente della Commissione e di almeno tre dei suoi componenti.
- 3. I membri di diritto della Commissione Tecnica Federale, in caso di impedimento, possono delegare a partecipare alle riunioni un componente del relativo Ufficio.
- 4. Le deliberazioni della Commissione Tecnica Federale Attività Internazionale sono valide se assunte dalla maggioranza dei suoi componenti presenti in riunione; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
- 5. I verbali delle riunioni devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
- 6. La Commissione Tecnica Federale Attività Internazionale:
  - a. esprime e propone al Consiglio Federale ogni opportuna indicazione circa l'attuazione dei programmi tecnico-sportivi relativi alla attività internazionale, come indicata dall'art. 1 del R.A.S.;
  - b. coordina, approvandone i programmi, le attività dell'Ufficio Tecnico Federale Attività Internazionale e del Consiglio della Commissione Nazionale Arbitri al fine di dare un unitario indirizzo:
  - c. provvede, nell'ambito dell'attività sportiva internazionale, sulle richieste di autorizzazione alla disputa di incontri tra squadre di soggetti affiliati e squadre straniere e ne valuta i risultati tecnici:
  - d. esprime, a richiesta del Consiglio Federale e di ogni altro Organo federale, pareri in merito alle interpretazioni delle regole di gioco;
  - e. propone al Consiglio Federale la nomina dei tecnici della Attività Internazionale e dei relativi staff.
  - f. approva le proposte di corsi di qualificazione e di aggiornamento formulate rispettivamente dall'Ufficio del Tecnico Federale per i tecnici per l'attività internazionale e della Commissione Nazionale Arbitri per gli arbitri internazionali;
  - g. approva i test attitudinali proposti dalla Commissione Nazionale Arbitri per la qualificazione e la verifica dell'idoneità psicofisica degli arbitri internazionali;
  - h. attribuisce, su proposta della Commissione Nazionale Arbitri, la qualifica di arbitro internazionale;
  - i. promuove e cura la pubblicazione di testi tecnici per la Attività Internazionale;
  - j. nomina, su proposta della Commissione Nazionale Arbitri, gli ufficiali di citazione (Citing Officer), gli arbitri da remoto (TMO) e gli osservatori arbitrali per l'attività internazionale;

- 7. La Commissione Tecnica Federale Attività Internazionale, entro il 30 aprile di ogni anno, effettua la selezione dei giocatori emergenti che saranno assegnati alle Società italiane partecipanti al Campionato internazionale organizzato dalla Celtic Rugby Dac, ai sensi del Regolamento Regime dei Giocatori di Interesse Nazionale.
- 8. In caso di urgenza, il Presidente può validamente provvedere a quanto indicato alle lett. c. del comma precedente, sottoponendo quindi le delibere alla ratifica della Commissione.

# Art. 71 bis - La Commissione Tecnica Federale Attività Nazionale (CTFAN)

- 1. La Commissione Tecnica Federale Attività Nazionale è composta da:
  - a. Il Coordinatore Tecnico federale della Attività nazionale con funzione di Presidente;
  - b. Il Responsabile Coordinatore della Commissione Organizzatrice Gare;
  - c. Il Responsabile dei campionati e nazionali e competizioni nazionali;
  - d. il Responsabile Nazionale della didattica;
  - e. I Responsabile dei progetti tecnici territoriali;
  - f. Il responsabile della Promozione e dell'attività scolastica;
  - g. Il Coordinatore delle attività di gioco in altre modalità;
  - h. Il Coordinatore della attività di gioco sociale;
  - i. il Presidente della Commissione Nazionale Arbitri;
  - i. il Medico Federale;
  - k. altri eventuali componenti nominati dal Consiglio Federale.

Alla Commissione ha facoltà di partecipare il Presidente della Federazione o un Consigliere Federale dallo stesso delegato.

- 2. Essa è convocata dal Presidente della Commissione, nel luogo ritenuto opportuno e ha facoltà di invitare a partecipare, in relazione agli argomenti trattati dall'ordine del giorno, soggetti esterni. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza del Presidente della Commissione e di almeno tre dei suoi componenti.
- 3. I membri di diritto della Commissione Tecnica Federale, in caso di impedimento, possono delegare a partecipare alle riunioni un componente del relativo Ufficio.
- 4. Le deliberazioni della Commissione Tecnica Federale sono valide se assunte dalla maggioranza dei suoi componenti presenti in riunione; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
- 5. I verbali delle riunioni devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
- 6. La Commissione Tecnica Federale:
  - a. esprime e propone al Consiglio Federale ogni opportuna indicazione circa l'attuazione dei programmi tecnico-sportivi della Attività Sportiva Nazionale, come indicata dall'art.1 del R.A.S.:
  - b. coordina, approvandone i programmi, le attività dell'Ufficio Tecnico Federale Attività Nazionale e del Consiglio della Commissione Nazionale Arbitri al fine di dare un unitario indirizzo;
  - c. provvede, nell'ambito dell'attività sportiva nazionale, sulle richieste di autorizzazione alla disputa di incontri tra squadre di soggetti affiliati e squadre straniere e ne valuta i risultati tecnici;
  - d. delibera sulle richieste di omologazione dei terreni di gioco e rimette, tramite la segreteria federale, copia della scheda di omologazione al soggetto affiliato richiedente;
  - e. propone al Consiglio Federale la nomina dei tecnici e degli istruttori nazionali e regionali nonché l'attribuzione delle qualifiche degli arbitri e degli allenatori;
  - f. approva le proposte di corsi di qualificazione e di aggiornamento formulate rispettivamente dall'Ufficio del Tecnico Federale per gli allenatori e della Commissione Nazionale Arbitri per gli arbitri;
  - g. approva i test attitudinali proposti dalla Commissione Nazionale Arbitri per la qualificazione e la verifica dell'idoneità psicofisica degli arbitri;

- h. promuove e cura la pubblicazione di testi tecnici;
- i. nomina, su proposta della Commissione Nazionale Arbitri gli osservatori arbitrali;
- 7. In caso di urgenza, il Presidente può validamente provvedere a quanto indicato alle lett. c) ed e) del comma precedente, sottoponendo quindi le delibere alla ratifica della Commissione.
- 8. La Commissione, su proposta del Presidente del Consiglio Commissione Nazionale Arbitri, può incaricare un limitato gruppo di persone, tecnicamente qualificate, di esprimere il giudizio al fine della formazione annuale degli elenchi degli arbitri abilitati a dirigere gare dei campionati delle serie maggiori ed al fine di proporre al Consiglio Federale la nomina ad arbitri internazionali

#### Art. 72 - La Commissione Carte Federali

- La Commissione Carte Federali è composta da un Presidente e da un numero di membri, non inferiore e tre e non superiore a cinque, nominati per ogni quadriennio olimpico dal Consiglio Federale.
- 2. La Commissione nomina tra i suoi membri un Vice Presidente.
- 3. In caso di dimissioni o di altra causa di cessazione del Presidente, fino alla nuova nomina da parte del Consiglio Federale il Vice Presidente svolge le funzioni di Presidente a interim.
- 4. La Commissione ha il compito di redigere gli schemi degli atti normativi federali sulla base delle indicazioni del Consiglio Federale.
- 5. Su richiesta del Presidente Federale o del Consiglio Federale, elabora relazioni su questioni attinenti l'ordinamento sportivo anche internazionale o comunque rilevanti per l'organizzazione federale.
- 6. A tal fine può richiedere agli Organi di Giustizia, tramite la segreteria, copia dei provvedimenti ritenuti rilevanti.
- 7. Le funzioni di segretario sono svolte da persona nominata dal Consiglio Federale.

### Art. 73 - La Commissione Tesseramenti e Affiliazioni

- 1. La Commissione Tesseramenti e Affiliazioni è formata da 3 membri, nominati ogni anno dal Consiglio Federale.
- 2. La Commissione Tesseramenti e Affiliazioni nomina tra i suoi membri il Presidente.
- 3. La Commissione Tesseramenti e Affiliazioni:
  - a. esprime parere in merito ai trasferimenti definitivi di giocatori senza nulla-osta;
  - b. esprime parere qualora risultino controversi i requisiti necessari per essere tesserati, valutando l'idoneità della documentazione prodotta;
  - c. delibera in ordine al tesseramento di giocatori provenienti da federazione straniera, verificando l'idoneità della documentazione prodotta;
  - d. delibera in ogni caso in cui risulti controverso il tesseramento o il trasferimento di un giocatore;
  - e. esprime parere sulla conformità degli atti costitutivi e degli statuti delle società che chiedono l'affiliazione.
- 4. La Commissione ha sede presso l'Ufficio tesseramenti e si riunisce settimanalmente.
- 5. La Commissione si costituisce validamente con la presenza di almeno due membri. In caso di assenza del Presidente, la Commissione è presidente dal membro più anziano.
- 6. La Commissione delibera a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.
- 7. La Commissione Tesseramenti e Affiliazioni, allargata a due ulteriori membri nominati dal Consiglio Federale su proposta delle Associazioni riconosciute di soggetti affiliati e di Giocatori, elabora, la proposta di modifica relativa agli importi dell'indennità di formazione prevista del presente Regolamento, da sottoporre alla approvazione del Consiglio Federale.

#### Art. 74 – Commissione Paritetica di Conciliazione

- 1. La Commissione Paritetica di Conciliazione in caso di controversie tra tesserati giocatori e soggetti affiliati in merito alla indennità di formazione, ha il compito di tentare la conciliazione tra le parti o, in difetto, di decidere nel merito del caso concreto.
- 2. La Commissione Paritetica di Conciliazione è formata da tre membri.
- 3. Il Consiglio Federale nominerà, per ciascun quadriennio olimpico, il Presidente e i due membri titolari, scegliendo il primo tra i membri degli Organi Federali, escluso il Tribunale Federale, gli altri uno tra i presidenti dei soggetti affiliati e l'altro tra i giocatori, nonché un Presidente supplente e due membri supplenti scelti con le stesse modalità.
- 4. La Commissione Paritetica di Conciliazione è validamente costituita con la presenza di tre membri.
- 5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza.

#### Art. 75 – Commissione Federale Atleti

La Commissione Federale Atleti è disciplinata dall'apposito Regolamento da approvarsi da parte del CONI.

#### Art. 76 - Norme comuni alle Commissioni Federali

- 1. Tutte le Commissioni Federali rimettono al Consiglio Federale, a sua richiesta, al termine dell'anno sportivo, una relazione sull'attività svolta.
- 2. Le sedi delle singole Commissioni Federali, se non previsto dal presente regolamento, sono fissate dal Consiglio Federale all'inizio di ogni quadriennio olimpico. Le Commissioni possono tuttavia riunirsi occasionalmente anche in altra sede per comprovate ragioni di opportunità.

#### **CAPO III – LE STRUTTURE**

#### Art. 77 - La Presidenza Federale

La Presidenza Federale ha sede presso la F.I.R. ed è composta dal Presidente Federale che la dirige e dalla Segreteria del Presidente.

### **Art. 78 - Direzione Generale**

- 1. La Direzione Generale ha sede presso la F.I.R. ed è retta dal Segretario Generale, di cui all'art. 29 dello Statuto Federale, cui sono attribuite le funzioni di Direttore Generale.
- 2. Le mansioni del Direttore Generale, cui sono accorpate quelle del Segretario Generale, sono previste dal mansionario emanato dal Consiglio Federale.
- 3. Fanno capo alla Direzione Generale che ne ha il coordinamento:
  - a) La Segreteria federale
  - b) La Direzione Tecnico Sportiva
  - c) La Direzione Amministrativa
  - d) La Direzione Commerciale e Marketing

### Art. 79 - Segreteria Federale

- 1. La Segreteria Federale ha sede presso la F.I.R. ed è retta dal Segretario Federale che ne è responsabile.
- 2. Le mansioni del Segretario Federale sono previste dal mansionario emanato dal Consiglio Federale.
- 3. La Segreteria Federale ha il compito di:
  - a. curare il protocollo della corrispondenza in entrata e in uscita, coordinando il relativo smistamento;

- b. curare la tenuta dell'archivio degli atti e dei documenti della F.I.R.;
- c. curare l'esecuzione dei provvedimenti, delle deliberazioni, delle decisioni degli Organi centrali della Federazione nei compiti di istituto ad essa demandati;
- d. curare la redazione e pubblicazione dei comunicati federali entro il trentesimo giorno dalle deliberazioni del Consiglio Federale;
- e. curare e controllare il buon funzionamento degli uffici federali centrali e periferici;
- f. sovrintendere alla esecuzione dei provvedimenti, delle deliberazioni e decisioni delle Commissioni federali:
- g. curare il controllo di spesa nei limiti di quanto deliberato dal Consiglio Federale ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di Amministrazione;
- h. conservare i verbali delle Assemblee Generali, delle riunioni del Consiglio Federale, del Comitato di Presidenza e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- i. assolvere ogni altro incarico affidato dal Presidente della Federazione, dal Consiglio Federale o dal Direttore Generale;
- j. elaborare, entro il 31 dicembre, l'elenco dei soggetti affiliati con l'attribuzione dei voti, sulla base della attività ufficialmente svolta nella stagione sportiva precedente.
- 4. Il Segretario Federale risponde al Direttore Generale e se richiesto al Presidente della Federazione e al Consiglio Federale.

# Art. 80- Direzione Tecnica Sportiva

- 1. La Direzione Tecnica Sportiva ha sede presso la F.I.R., ed è retta dal Direttore Tecnico Sportivo che ne è responsabile.
- 2. Il Direttore Tecnico Sportivo è nominato dal Consiglio Federale.
- 3. Le mansioni del Direttore Tecnico Sportivo sono previste dal mansionario emanato dal Consiglio Federale.
- 4. La Direzione Tecnica Sportiva ha il compito di:
  - a. curare l'esecuzione dei provvedimenti, delle deliberazioni, delle decisioni degli Organi centrali della Federazione in relazione alla attività sportiva nazionale ed internazionale;
  - b. curare la esecuzione dei provvedimenti, delle deliberazioni e decisioni delle Commissioni federali in materia sportiva;
  - c. curare il controllo di spesa nei limiti di quanto deliberato dal Consiglio Federale ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di Amministrazione;
  - d. assolvere ogni altro incarico affidato dal Presidente della Federazione, dal Comitato di Presidenza e dal Consiglio Federale:
  - e. programmare e coordinare l'attività tecnica nazionale e territoriale dei settori tecnici interessati sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Federale, su proposta della Commissione Tecnica Federale;
  - f. predisporre progetti di sviluppo tecnico e organizzativo da sottoporre alla Commissione Tecnica Federale.
- 5. Le attribuzioni di cui al punto 3, sono ripartite in funzione della attività sportiva come definita dall'art.1 del R.A.S. tra due dipartimenti, che fanno capo alla Direzione Tecnico Sportiva, denominati Dipartimento Attività Internazionale e Dipartimento Attività Nazionale.
- 6. Il Dipartimento Attività Internazionale è retto dal Coordinatore Tecnico Attività Internazionale ed ha competenza in relazione alle attività sportive previste dall'art. 1 comma 1 del R.A.S
- 7. Le mansioni del Coordinatore Tecnico Attività Internazionale sono previste dal mansionario emanato dal Consiglio Federale
- 8. Il Dipartimento Attività Nazionale è retto dal Coordinatore Tecnico Attività Nazionale ed è suddiviso in tre settori retti dai rispettivi responsabili:
  - Settore Attività Ufficiale come definiti dall'art. 1 comma 2 del RAS;

- Settore Attività Speciali che ricomprendono tutte le forme e modalità del gioco diverse dal rugby a 15, a 10 e a 7;
- Settore Attività Sociale che ricomprende tutte le attività connotate dall'obbiettivo di inclusione e partecipazione alla pratica del gioco a tutti i soggetti che non hanno i requisiti regolamentari o possibilità di partecipare alla Attività Ufficiale od a quelle Speciali.
- 9. Le mansioni del Coordinatore Tecnico Attività nazionale e dei Responsabile di Settore sono previste dal mansionario emanato dal Consiglio Federale.
- 10. Il Direttore Tecnico Sportivo risponde al Presidente della Federazione e al Consiglio Federale per tutto ciò che riguarda l'attività sportiva federale ed al Direttore Generale per quanto attiene alla spesa.

#### Art. 81 - Direzione Amministrativa

- 1. La Direzione Amministrativa ha sede presso la F.I.R., ed è retta dal Direttore Amministrativo che ne è responsabile.
- 2. Il Direttore Amministrativo è nominato dal Consiglio Federale.
- 3. Le mansioni del Direttore Amministrativo sono previste dal mansionario emanato dal Consiglio Federale
- 4. La Direzione Amministrativa ha il compito di:
  - a. curare, anche sotto il profilo fiscale, la contabilità della F.I.R.;
  - b. curare tutte le incombenze di natura amministrativa e tributaria connesse con l'amministrazione della Federazione;
  - c. curare le entrate e le uscite;
  - d. curare il controllo di spesa nei limiti di quanto deliberato dal Consiglio Federale ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di Amministrazione;
  - e. curare l'esecuzione dei provvedimenti, delle deliberazioni, delle decisioni degli Organi centrali della Federazione in materia amministrativa e finanziaria;
  - f. assolvere ogni altro incarico affidato dal Presidente della Federazione, dal Comitato di Presidenza e dal Consiglio Federale o dal Direttore Generale;
- 5. L'attività amministrativa, per quanto non previsto nel presente Regolamento, è disciplinata dal Regolamento di Amministrazione, alla cui applicazione sono tenute, per quanto di competenza, tutte le strutture e gli uffici federali.
- 6. Il Direttore Amministrativo risponde al Direttore Generale e se richiesto al Presidente della Federazione e al Consiglio Federale.

### Art. 81 bis - Direzione Commerciale e Marketing

- 1. La Direzione Commerciale ha sede presso la F.I.R., ed è retta dal Direttore Commerciale che ne è responsabile.
- 2. Il Direttore Commerciale è nominato dal Consiglio Federale.
- 3. Le mansioni del Direttore Commerciale sono previste dal mansionario emanato dal Consiglio Federale
- 4. La Direzione Commerciale e Marketing ha il compito:
  - a. di ricercare rapporti di natura commerciale diretti alla conclusione di contratti di sponsorizzazione commerciale e tecnica, di cessione diritti televisivi e pubblicitari e di ogni quanto altro che possa costituire un vantaggio economico da parte della Federazione.;
  - b. di curare il marketing di prodotti con il marchio federale o qualunque marchio, o segno distintivo di proprietà della Federazione italiana Rugby;
  - c. di ricercare rapporti di natura commerciale diretti alla stipulazione di contratti di sponsorizzazione o cessione di diritti pubblicitari, per la cessione di pacchetti di ospitalità di quanto altro che possa massimizzare le entrate degli eventi federali;

- d. curare i rapporti e l'esecuzione dei contratti stipulati e verificare l'adempimento delle obbligazioni contratte dalla Federazione negli stessi contratti;
- e. di curare la vigilanza e il controllo degli aspetti organizzativi e esecutivi degli eventi federali.
- 5. Il Direttore Commerciale risponde al Direttore Generale e se richiesto al Presidente della Federazione e al Consiglio Federale.

#### Art. 82 -Uffici Federali

Gli Uffici delle strutture centrali sono Uffici federali.

- 1. Sono Uffici Federali della Presidenza Federale:
  - a. Ufficio di Segreteria di Presidenza;
  - b. Ufficio Relazioni Internazionali;
- 2. Sono Uffici della Direzione Generale:
  - a. Ufficio di segreteria della Direzione Generale
  - b. Ufficio Studi Legislazione e Affari Legali;
  - c. Ufficio Personale e Risorse umane;
  - d. Ufficio Relazioni Esterne;
  - e. Ufficio Comunicazione e Stampa;
  - f. Ufficio Bilancio e Controllo finanziario
  - g. Ufficio Sicurezza, Prevenzione e Protezione
- 3. Sono Uffici Federali della Segreteria Federale:
  - a. Ufficio di Segreteria Federale e Protocollo
  - b. Ufficio Organi Collegiali
  - c. Ufficio Organi Territoriali
  - d. Ufficio Elaborazione Dati:
  - e. Ufficio Tesseramenti e Affiliazioni;
  - f. Ufficio Antidoping;
  - g. Ufficio del Giudice Sportivo;
  - h. Ufficio Organi di Giustizia;
  - i. Ufficio della Procura Federale:
  - j. Ufficio del Medico Federale.
- 4. Sono Uffici Federali della Direzione Tecnico Sportiva:
  - a. Ufficio di Segreteria della Direzione Tecnico Sportiva.
  - b. Ufficio Studi e Didattica
  - c. Ufficio Tecnico Federale Attività Internazionale
  - d. Ufficio Tecnico Federale Attività Nazionale;
  - e. Ufficio Settore Arbitrale e Designazioni;
  - f. Ufficio Commissione Organizzatrice Gare.
- 5. Sono Uffici Federali della Direzione Amministrativa
  - a. Ufficio di segreteria e protocollo della Direzione Amministrativa
  - b. Ufficio Amministrazione e Contabilità;
  - c. Ufficio Acquisti;
  - d. Ufficio Provveditorato e Magazzino.
- 6. Sono Uffici della Direzione Commerciale
  - a. Ufficio di segreteria e protocollo della Direzione Commerciale

- b. Ufficio Sponsoring
- c. Ufficio Marketing
- d. Ufficio Organizzazione Eventi
- e. Ufficio di Biglietteria

Il Consiglio Federale ha la facoltà di costituire altri Uffici Federali da attribuire alle Strutture o ripartire le funzioni tra quelli esistenti, per far fronte a tutte le esigenze operative e organizzative della Federazione.

### Art. 82 bis - Mansionario e Organigramma

Il Consiglio Federale delibera il mansionario delle strutture e degli uffici federali e l'organigramma della Federazione, aggiornandolo in caso di modifiche o integrazioni.

### Art. 83 - Coordinamento tra le strutture federali

- 1. Il Segretario Federale, il Direttore Tecnico Sportivo il Direttore Amministrativo e il direttore Commerciale e Marketing sono tenuti al coordinamento tra le strutture, delle attività di cui sono responsabili. Sono, inoltre, tenuti a coordinare l'attività degli uffici federali di competenza.
- 2. Il Segretario Federale, il Direttore Tecnico Sportivo, il Direttore Amministrativo e il Direttore Commerciale, salvo quanto previsto per il Direttore Tecnico Sportivo, riferiscono al Direttore Generale, che ne ha il coordinamento e, se richiesti, al Presidente della Federazione e al Consiglio Federale.
- 3. I Direttori sono tenuti a redigere un rapporto trimestrale sull'andamento della struttura di competenza da sottoporre al Direttore Generale che riferisce al Consiglio Federale.

#### CAPO IV – I DIRIGENTI FEDERALI

# Art. 84 - Dirigenti federali

1. Sono Dirigenti federali tutti coloro che, per elezione o per nomina, sono membri di Organi Federali, Centrali o Periferici.

Sono, pertanto, Dirigenti Federali:

- a. il Presidente della Federazione;
- b. i componenti del Consiglio Federale;
- c. il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d. i componenti delle Corti Federali;
- e. i Presidenti dei Comitati Regionali o Provinciali;
- f. i Delegati Regionali;
- g. i componenti del Consiglio Regionale o Provinciale;
- h. i Delegati Provinciali;
- i. i Commissari dei Comitati Regionali o Provinciali nominati dal Consiglio Federale ai sensi dell'art. 26 c. 3 lett. B) dello Statuto;
- j. i Componenti degli Organi di Giustizia e delle Commissioni Federali nominati dal Consiglio Federale ai sensi dell'art. 26 dello Statuto;
- k. i Presidenti Onorari e i membri Benemeriti.
- 2. Sono inoltre Dirigenti Federali:
  - a. Il Direttore e Segretario Generale
  - b. il Segretario Federale

- c. il Direttore Tecnico Sportivo;
- d. il Direttore Amministrativo;
- e. il Direttore Commerciale
- f. il Coordinatore Tecnico Attività Internazionale
- g. il Coordinatore Tecnico Attività Nazionale
- h. il Medico Federale.

### 3. I Dirigenti federali sono tenuti:

- se dimissionari o decaduti per decorrenza del termine, a espletare il mandato fino alla sostituzione, se non previsto altrimenti;
- a operare nei confronti dei soggetti affiliati e dei tesserati, secondo i principi di correttezza, imparzialità e buona amministrazione;
- a conservare il segreto d'ufficio.

# Art. 84 bis Disposizione transitoria

- 1. Le disposizioni di cui all'art.24 entrano in vigore al termine del vigente quadriennio olimpico. Pertanto, tutti i Comitati Regionali istituiti sulla base delle previgenti disposizioni resteranno in carica fino alla data di celebrazione delle Assemblee Elettive, nel caso in cui sussistano i requisiti per l'istituzione dei Comitati regionali secondo le regole sopravvenute.
- 2. Al fine di consentire la graduale entrata in vigore della normativa, all'atto della prima applicazione, i parametri previsti dall'art.24 n.2 sono ridotti del 40% e all'atto della seconda applicazione del 20%.
- 3. Il Consiglio federale potrà prevedere, all'atto della prima implementazione dei criteri applicativi, in considerazione dell'impatto sul movimento sportivo della emergenza epidemiologica della pandemia da COVID19 dichiarata dall'OMS in data 11 marzo 2020, ulteriori criteri correttivi, validi per un solo quadriennio, atti a favorire la istituzione dei Comitati Regionali nelle regioni con popolazione residente superiore a 1.500.000 di abitanti che in virtù della prima applicazione dei criteri applicativi del n.3 dell'art.24, perderebbero i requisiti per l'istituzione del Comitato Regionale, per mancanza del numero minimo delle Società aventi diritto al voto. In tal caso detti ulteriori criteri correttivi non potranno superare un abbattimento superiore del 20 % arrotondato per difetto del numero di Società, individuato attraverso la prima applicazione del calcolo di cui al n.3 dell'art.24 del presente Regolamento e comunque il numero minimo di Società non potrà essere inferiore a dieci.
- 4. Nei casi in cui non sussistano, comunque i requisiti per la istituzione del Comitato Regionale, la decadenza dei relativi organi è contestuale alla nomina da parte del Consiglio Federale del Delegato Regionale.

# Art. 85 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo dalla delibera di approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.